

DXLIV. SEDUTA

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDI

del Presidente BONOMI

E INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Discussione di domande):

PROLI	Pag. 21210
BOERI	21218, 21228
CONCI	21222
BERLINGUER	21222
SINFORIANI	21223
AZARA, <i>relatore di maggioranza</i>	21224, 21228, 21229
PERSICO	21225, 21227
NOBILI	21225
TERRACINI	21227
LUSSU	21228
(Votazione a scrutinio segreto)	21229

Congedi 21197

Disegni di legge:

(Deferimento a Commissione permanente)	21197
(Presentazione)	21202, 21206
SCELBA, <i>Ministro dell'Interno</i>	21206
LUCIFERO	21206

Interrogazioni:

(Annunzio)	21230
(Svolgimento):	
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i>	21198, 21202
TERRACINI	21198
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	21201, 21209

PALERMO	Pag. 21203
AVANZINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	21206
MENGI	21207
ROMANO Antonio	21209

Relazione (Presentazione) 21230

La seduta è aperta alle ore 16.

MOLINELLI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Oggiano per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito

all'esame e all'approvazione della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), previo parere della 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Grisolia: « Passaggio dell'Ufficio italiano dei cambi alle dirette dipendenze del Ministero del tesoro » (1388).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Prima è quella del senatore Terracini ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia: « per sapere le ragioni per le quali la questura di Teramo nonostante l'ordine di scarcerazione emesso dal magistrato competente — dopo un'assoluzione con formula piena — a favore di Petrelli Antonio già denunciato per contravvenzione al foglio di via, abbia impedito l'esecuzione dell'ordine trattenendo per altri tre giorni in carcere l'assolto; per sapere inoltre le ragioni per le quali la stessa Questura, nonostante la sentenza del magistrato che dichiarava nullo, perchè privo di motivazione di un'autorità giudiziaria, il foglio di via intimato a Petrelli Antonio, spogliandolo così di ogni efficacia giuridica, abbia nuovamente intimato in base allo stesso foglio al Petrelli l'abbandono della città; e perchè dicano in qual modo abbiano provveduto a carico dei funzionari di polizia e delle altre autorità che col loro operato hanno violato sia la legge costituzionale (articolo 15 e 16), sia la legge penale (articolo 607) » (1298).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Rispondo anche a nome del Ministro di grazia e giustizia. Le affermazioni implicitamente contenute nella interrogazione Terracini vanno rettifiche in fatto.

Il 9 maggio di quest'anno il Petrelli Antonio veniva fermato dalla questura di Teramo ed inviato a Maddaloni con foglio di via obbligatorio, come persona pericolosa per la pubblica sicurezza e moralità. Infatti egli risultava coniugato con due figli e separato dalla moglie, amante di una prostituta alla quale pare avesse fatto impossibili promesse di matrimo-

nio, convivente *more uxorio* con altra donna vedova avente 7 figli minorenni, denunciato dalla prima figlia di detta vedova come motivo di scandalo e corruzione familiare, dedito al giuoco di azzardo e sprovvisto di una chiara attività economica.

Il Petrelli, pochi giorni dopo aver raggiunto Maddaloni, faceva ritorno a Teramo. Di conseguenza la Questura lo arrestava il 25 maggio e lo denunciava al Pretore per violazione al foglio di via obbligatorio. Il Pretore scarcerava il Petrelli come imputato di reato che non consente il mandato di cattura, rimandando la discussione e la decisione sul merito. La Questura, lungi dal disattendere l'ordine di scarcerazione, si limitava allora a tradurre il Petrelli nuovamente a Maddaloni in ottemperanza al foglio di via a suo tempo emesso e che naturalmente continuava ad avere la sua efficacia in attesa del giudizio.

In un terzo momento il Petrelli veniva giudicato a piede libero dal Pretore il 20 giugno ed assolto « perchè il fatto non costituisce reato » dall'imputazione di violazione al foglio di via obbligatorio. Non sta a noi giudicare tale sentenza, che il Procuratore della Repubblica ha peraltro impugnato con ricorso in Cassazione per eccesso di potere ed inesatta valutazione delle circostanze processuali.

In seguito a ciò la Questura, interpellata dallo stesso Petrelli (presentatosi col suo difensore), si limitava a consigliare al Petrelli di far ritorno a Maddaloni per evitare che nuovi fatti suggerissero nuovi provvedimenti di polizia nei suoi riguardi.

Da queste premesse risulta pertanto che non è esatto che il Petrelli sia stato trattenuto in carcere per tre giorni dopo la assoluzione, e neppure che si sia avuta formale nuova intimazione allo stesso di abbandonare la città in base allo stesso foglio di via.

Non si ritiene pertanto che allo stato dei fatti vi sia motivo per procedere a carico dei funzionari di polizia e delle altre autorità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Terracini per dichiarare se è soddisfatto.

TERRACINI. È sempre con grande piacere che io vedo e ascolto l'onorevole Bubbio. Ma oggi, onorevole Bubbio, non lei doveva essere a quel posto, bensì l'onorevole Tosato...

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Tosato ha, ad ogni modo, letto la mia risposta!

TERRACINI. Ciò non ha valore. Infatti oggi si doveva qui difendere l'autorità e la dignità della Magistratura, compito che spetta e spetterebbe — a meno che abbiano fondamento certe riserve che abbiamo udito da alcuni magistrati al Congresso di Napoli! — al Ministro di grazia e giustizia e al suo Sottosegretario. Era questa una questione sulla quale il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia non potevano e non devono trovarsi in accordo. Se mai, mi sarei atteso che venissero qui e l'uno e l'altro a fornire ciascuno i propri chiarimenti ma, essenzialmente, a difendere ciascuno la dignità dei propri funzionari.

Io comprendo le ragioni che spingono l'onorevole Bubbio a difendere un Commissario di pubblica sicurezza, ma non comprendo come il Ministro di grazia e giustizia e il suo Sottosegretario possano acconsentire che la funzione e il giudicato di un magistrato siano vilipesi dall'autorità di polizia. Se non si fosse trattato di una tale questione di principio non mi sarei nè turbato nè disturbato per le disavventure del signor Petrelli.

Tuttavia in questo momento, onorevole Bubbio, io sento che è mio dovere di uomo, non di parlamentare, protestare per avere ella creduto lecito di rendere qui pubblica una biografia di questo cittadino che, per sentenza di magistrato, è stata dichiarata falsa dalla prima all'ultima parola. Lei si è attenuto alle informazioni del Commissario di pubblica sicurezza, ma questi ha mentito sfrontatamente, secondo assicura la sentenza del magistrato. E pare veramente strano che la dignità, l'onore sia pure del più umile cittadino del nostro Paese, dopo essere già stati trascinati nel fango dal più ignoto dei funzionari di pubblica sicurezza, debbano subire ancora una volta la stessa sorte per bocca di un autorevole parlamentare e di un esimio uomo di Governo. Eppure lei deve aver letto la sentenza che dichiara completamente infondate le asserzioni della polizia di Teramo, e che, in conseguenza di ciò, ha dichiarato privo di ogni valore il foglio di via redatto ed intimato in base alle caluniose affermazioni. (*Approvazioni dalla sinistra*).

E, detto questo, per rivendicare l'onestà di un nostro concittadino e per auspicare che si eviti d'ora innanzi di dar credito a tutto quanto certe autorità di polizia — spesso per bassi moventi, poichè bassi moventi stanno dietro l'episodio che ho denunciato — vanno propalando, vengo alla questione in merito. Lasciamo a parte le attenuazioni che l'onorevole Bubbio, con il suo linguaggio sempre indulgente, ha ritenuto di apportare ai fatti. No, non lo immaginiamo un cittadino che si presenta spontaneamente, pieno di confidenza, per chiedere consiglio proprio al Commissario di pubblica sicurezza che lo ha arrestato, che gli ha imposto la traduzione obbligatoria al suo paese, che lo ha denunciato e che ha insistito dinanzi al magistrato nel calunniarlo! Ma non ci è figura ignota quella del commissario che amichevolmente consiglia al cittadino di fare ciò che il magistrato ha dichiarato che egli non deve fare, perchè ingiusto e disonesto.

Il fatto si è che, secondo l'interrogazione che ho presentata — adopererò anch'io il termine solito dei funzionari di Pubblica Sicurezza — dopo esaurienti indagini, a Teramo si sono commessi numerosi atti lesivi non solo della Costituzione — che per alcuni è cosa trascurabile — ma anche del Codice penale, che è per tutti una cosa seria. È avvenuto precisamente che un cittadino, arrestato e, in base a caluniose affermazioni, munito di foglio di via obbligatorio e tradotto al suo paese, dopo qualche giorno tornò a Teramo. E naturalmente fu subito imprigionato. Egli chiese allora la libertà provvisoria; e il magistrato, attinte le informazioni sul merito delle accuse contenute nel foglio di via, avendole giudicate caluniose, ha ordinato di rimetterlo in libertà. Ma il direttore del carcere giudiziario di Teramo, che pare abbia più paura della polizia che rispetto del magistrato non ha eseguito l'ordine di scarcerazione.

Non voglio ricordare all'onorevole Bubbio, che ben la conosce, la dizione dell'articolo 607; ma la ricordo a me stesso: « il pubblico ufficiale che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'autorità competente o non obbedisce all'ordine di liberazione dato da que-

sta autorità.... ». È pacifico che, nel caso, trattandosi di un cittadino già deferito all'autorità giudiziaria, era questa l'autorità competente a confermare lo stato di detenzione o ad ordinare la scarcerazione e non l'autorità di polizia che si era, con la denuncia, spogliata di ogni dominio sopra il soggetto.

Vi fu dunque un ordine del magistrato di liberare la persona in causa e un rifiuto del direttore del carcere giudiziario di eseguirlo. E ciò perchè l'autorità di polizia aveva ordinato al direttore di non procedere alla scarcerazione. La persona rimase dunque in carcere. Oh! ma non molto! Noi abbiamo in Italia leggi che distribuiscono il carcere e la reclusione a decine di anni. Tre giorni di carcere rappresentano dunque per un cittadino italiano una quisquiglia. Ma io affermo che, in linea di principio, quando un magistrato ha dato un ordine, non solo il Commissario di polizia di Teramo, ma lo stesso Direttore generale della pubblica sicurezza, ma lei stesso, me lo consenta, onorevole Bubbio, preposto al dicastero cui quella direzione appartiene; ma lo stesso Ministro dell'interno non possono opporre altri ordini e disposizioni. Solo un magistrato avrebbe il potere di farlo. Ogni altro non ha che da ubbidire.

Sin qui per quanto si riferisce alla prima parte della mia interrogazione. Ma passiamo alla seconda. Si fa il processo e la persona viene assolta con la formula più ampia, dopo un esame di merito che conclude che non sussistevano i motivi per i quali l'autorità di Pubblica sicurezza aveva intimato il foglio di via. In più la sentenza afferma che il foglio di via è comunque privo di validità, e ciò per una ragione che, come è noto, non è condivisa dal Governo, ma è condivisa invece da quasi tutti i magistrati: per il prevalere della norma costituzionale sulle disposizioni della legge di Pubblica sicurezza. Il magistrato di Teramo ha infatti dichiarato nella sua sentenza che l'articolo 157 della legge di polizia — quello stesso contro cui l'onorevole Scelba ha tuonato da quel banco, or è un anno e mezzo — non debba più ritenersi operante.

È vero che molte cose sono avvenute nel frattempo, in base alle quali il Ministro degli interni non difenderebbe più quella tesi. Ma, secondo il magistrato di Teramo, l'articolo 157

è abrogato dall'articolo 13 della Costituzione, il quale impone che qualsiasi provvedimento restrittivo della libertà personale non possa essere pronunciato se non dalle autorità giudiziarie attraverso la prescritta motivazione, e non *sic et simpliciter* dalla polizia. A tenore della sentenza doveva quindi considerarsi come nullo il foglio di via privo di motivazione dell'autorità giudiziaria, e pertanto privo di ogni effetto giuridico. La nullità dell'atto comportava la nullità della successiva denuncia.

Onorevole Bubbio, il Procuratore della Repubblica di Teramo, al momento in cui l'Autorità di polizia ha intimato all'assolto di lasciare Teramo in forza di quello stesso foglio di via dichiarato privo di ogni validità giuridica, non aveva ancora interposto ricorso contro la sentenza. Ciò fece solo dopo sette giorni. Se l'arbitrio della polizia si fosse verificato dopo questo settimo giorno, forse il piccolo cavillo giuridico, avanzato dall'onorevole Sottosegretario in questo momento a giustificare l'operato della polizia, avrebbe potuto non dico valere, ma enunciarsi.

BUBBIO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Come dato di fatto non come pretesto.

TERRACINI. Un pretesto per l'Autorità di polizia. Ma fino al momento in cui il Procuratore della Repubblica non avesse impugnato la sentenza, l'Autorità di polizia doveva considerare di trovarsi di fronte a un giudicato che essa non poteva nè criticare nè oppugnare. Ed invece, cosa è avvenuto? Che la persona liberata, — e, questa volta, necessariamente, perchè all'atto stesso della sentenza resa dal magistrato — è stata nuovamente invitata — adopero l'eufemismo dell'onorevole Sottosegretario — ad abbandonare Teramo. Se quel Commissario di pubblica sicurezza non fosse stato assolutamente sicuro del fatto suo, se cioè non avesse saputo di avere in ogni modo le spalle altamente difese, non avrebbe probabilmente mancato di ricorrere almeno al sotterfugio di una nuova intimazione, eseguita con un nuovo foglio di via. Così si sarebbe precauzionalmente preparato l'alibi che, materialmente, egli non si avvaleva più proprio di quella carta annullata da una decisione del magistrato. Ma, con assoluta sicumera, egli ha fatto valere lo stes-

1948-50 - DXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1950

so foglio di via già usato la prima volta per imporre alla persona di abbandonare Teramo.

Questo, nella sua precisione, lo svolgersi delle cose. Ed allora, onorevole Bubbio — poichè lei stesso annuisce, e cioè riconosce la corrispondenza al vero del mio esposto — mi dica, non c'è proprio nessun Dio al di sopra dell'Autorità di polizia? neanche Temi? L'Autorità di polizia è tenuta ad inchinarsi ai magistrati, o può calpestarne le decisioni? Le giungerà sul tavolo tra poche ore una mia interrogazione da cui avrà conoscenza di un fatto analogo a questo di Teramo, ma molto più grave per la personalità dei protagonisti. Ma forse lei lo conosce già. Non so comunque se potrà e vorrà portarmi su di esso le stesse spiegazioni e giustificazioni di oggi. Sta di fatto che purtroppo oggi in Italia le Autorità di polizia si ritengono superiori al magistrato, e di ciò si ha prova in tutti i campi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. E lei sa che molti pagano anche di persona. (*Commenti dalla sinistra, interruzione del senatore Lanzetta*).

TERRACINI. Onorevole Bubbio, io non conosco alcun caso in cui abbiano pagato. Ma, se ce ne sono, fateli conoscere. Otterrete allora un utile doppio risultato. Prima di tutto quello di richiamare al rispetto dei giudicati della Magistratura tutte le Autorità di polizia, perchè l'esempio di chi sarà punito varrà per coloro che non hanno ancora commesso colpa, ma che probabilmente sarebbero propensi a commetterla. E poi — ma non so se voi ci teniate — spoglierete il nostro animo da preoccupazioni gravi, dai sospetti e dalle diffidenze che nutriamo sulle vere intenzioni che guidano la vostra politica. Se in qualche caso almeno vi siete fatti difensori dei diritti dei cittadini contro l'Autorità di polizia che prevarica, potremo in parte acquetarci. Ma finchè udiremo risposte come la sua, onorevole Bubbio, che in definitiva salvano il colpevole aggravando moralmente chi ha già patito l'arbitrio, non solo non dissiperete i nostri dubbi, ma li aggraverete.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. È necessario distinguere i due momenti:

quello in cui avvenne la scarcerazione e quello in cui si ebbe la sentenza d'assoluzione; tra le due fasi passarono diversi giorni ed è ovvio che altro è l'effetto dell'uno e dell'altro provvedimento. La scarcerazione non implicava la cessazione del vincolo di essere sottoposto al foglio di via obbligatorio, in attesa della sentenza. Per quanto avvenuto successivamente alla sentenza si è di fronte a due versioni diverse e non vi ha motivo per ritenere che quella da me accennata non risponda al vero.

TERRACINI. Secondo lei questo ultimo ha maggior valore dell'atto dell'Autorità giudiziaria!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Quando si libera solo in via provvisoria e comunque si revoca il mandato di cattura, resta pur sempre il reato da giudicare; ciò mi pare sia pacifico; e quindi permane l'efficacia del foglio di via...

TERRACINI. Ma il processo doveva aver luogo e la scarcerazione pure!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Comunque prendo atto della sua dichiarazione che implicitamente ammette che si tratta di provvedimenti indipendenti.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero fare una semplice osservazione per quanto riguarda il Ministero di grazia e giustizia che sarebbe in carenza, secondo il senatore Terracini. Non avrei avuto nessuna difficoltà a rispondere io anzichè il Sottosegretario di Stato per l'Interno, ma l'interrogante comprende che la sua interrogazione, essendo così formulata: « Per sapere le ragioni per le quali la questura di Teramo... », riguardava primariamente il Ministero dell'Interno e quindi se mai quello della giustizia c'entra in un secondo momento.

Onorevole Terracini, ella lamenta che in questa questione ci sia carenza da parte del Ministero della giustizia: anzitutto mi sembra che dalla discussione emerga solo che vi è un contrasto circa l'esistenza dei fatti. Ella li prospetta in un dato modo e il Ministero dell'Interno in un altro. Secondo lei la Questura non avrebbe proceduto alla scarcerazione immediata e, nonostante l'intervenuta sentenza del magistrato, sulla base

dello stesso precedente ordine del foglio di via obbligatorio, avrebbe rinviato al paese di Madaloni il signor Petrelli. Il Ministero dell'interno, e per esso il Sottosegretario onorevole Bubbio, ha negato che le cose si siano svolte in questa maniera, che il Petrelli sia stato trattenuto in carcere disobbedendo al primo ordine di scarcerazione del magistrato, ha negato che l'Autorità di pubblica sicurezza, nonostante l'intervenuta sentenza di merito da parte del magistrato, abbia rinviato il Petrelli con il foglio di via obbligatorio, perchè l'Autorità amministrativa avrebbe proceduto in questo caso, non in base al precedente foglio di via, ma in base a nuove circostanze, non avrebbe impartito un ordine ma avrebbe fatto solo una raccomandazione. Questa la versione dell'onorevole Bubbio; lei ne dà un'altra. A me pare che le cose siano da porsi, dal punto di vista della responsabilità, in questa maniera molto semplice: vi è un contrasto nei fatti, vi sarà un accertamento e il Ministero di grazia e giustizia procederà per conto suo. D'altra parte, se l'interessato lamenta una tale violazione di un ordine del magistrato, egli stesso può far denuncia di quanto avvenuto, e avrà tutte le soddisfazioni da parte dell'Autorità giudiziaria.

TERRACINI. Lo vedete un povero Petrelli in fondo a un Comune italiano che si erge contro un funzionario di pubblica sicurezza? Ma non siamo tutti leoni, per fortuna, in Italia!

Presentazione di disegni di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata » (1394);

« Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali e artificiali » (1395).

Chiedo che per questi due disegni di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione dei predetti disegni di legge.

Pongo in votazione la richiesta della procedura di urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito dello svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Caso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale (1432). Il senatore Caso ha però dichiarato di trasformarla in interrogazione con richiesta di risposta scritta.

Passiamo quindi allo svolgimento dell'interrogazione rivolta dal senatore Palermo al Ministro dell'interno: « sulle violazioni di libertà verificatesi a Barra (Napoli) il 17 settembre 1950 in occasione della festa de "l'Unità", durante la quale la polizia impose ad alcuni cittadini di togliere dai loro balconi alcune bandierine di carta ed alcuni festoni rossi che erano stati esposti; e inoltre sui gravi incidenti provocati dalla stessa polizia che caricò due volte selvaggiamente la folla, producendo ferite e contusioni gravi a numerose persone, prima perchè un'orchestrina aveva intonato, su richiesta della folla, l'inno dei lavoratori e, poi, perchè alcuni cittadini, in seguito a tale fatto, avevano iniziato il canto di bandiera rossa » (1352).

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio, Sottosegretario di Stato per l'interno.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Possiamo lamentare gli eccessi a cui eventualmente si è pervenuti in quel giorno, che doveva essere di festa, a Barra; però riterrai che non bisogna mai esagerare la portata di questi incidenti e che occorre anche evitare d'usare, nel testo delle interrogazioni, certe frasi, le quali, anzichè calmare gli animi, li sospingono e li accendono. Possiamo deprecare l'accaduto, ma mai usare termini che portino ad un contrasto decisivo *in loco* tra gli abitanti e le forze di polizia, con le quali si deve, quanto meno, osservare le regole del vivere civile e del rispetto dovuto ai rappresentanti dell'ordine.

Faccio questa premessa perchè quando sento parlare di atti selvaggi commessi dalla polizia, di violenze e così via, debbo dire che que-

ste affermazioni rattristano; penso che noi non dobbiamo dimenticare di avere anche il dovere di pacificare gli animi e non certo quello di esaltarli, pur rimanendo sempre fermo quel diritto di critica che compete ai parlamentari.

Venendo al fatto, ricordo che le inchieste fatte portano a questa conseguenza: anzitutto ci fu piena libertà nell'organizzare la festa de « l'Unità », come giustamente doveva ammettersi e come dappertutto è stato osservato. Però, a quanto pare, gli organizzatori in un primo momento avrebbero cercato di imporre ai proprietari delle case vicine di attaccare bandiere e festoni prospicienti la strada pubblica; tali imposizioni avrebbero provocato delle proteste presso il Commissariato di pubblica sicurezza di San Giovanni a Teduccio da parte di numerosi abitanti del luogo, alcuni dei quali si adattarono a subire questo atto solo per evitare possibili rappresaglie; altri invece fecero presente che non erano assolutamente disposti a subire abusi del genere e che di conseguenza avrebbero reagito, sia pure a costo di provocare gravi incidenti. La situazione, accennata obiettivamente al competente ufficio di pubblica sicurezza, indusse quel funzionario a interessare gli organizzatori perchè rimuovessero i festoni e, costoro, aderendo all'invito, provvidero poco dopo alla rimozione. Si evitarono in tal modo incresciosi incidenti e disordini e si assicurò il rispetto della libera volontà degli abitanti della zona. Questo per il primo punto.

Per ciò che riguarda la seconda parte della interrogazione, è da rilevare che non è esatto che l'azione della polizia sia stata determinata dalla esigenza di impedire l'esecuzione dell'inno dei lavoratori e di « Bandiera rossa ». I motivi sono invece da ascrivere ad un complesso di fatti e di circostanze che io brevemente riassumo. Anzitutto, l'atteggiamento provocatorio, e le parole pronunziate da numerosi attivisti, mandati sul posto, i quali salendo sul palco destinato all'orchestra, ingiunsero a questa di suonare l'inno dei lavoratori e « Bandiera rossa ».

GRISOLIA. Siete voi che autorizzate la polizia ad agire in questo modo!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Inoltre, altro motivo, l'aspetto minac-

cioso che contemporaneamente fu assunto da parte della folia che, dopo aver aggirato e chiuso in mezzo le guardie di pubblica sicurezza e i carabinieri, cominciò a lanciare grida ostili, invettive e contumelie contro i tutori dell'ordine. Altro fatto: la necessità di assicurare l'integrale osservanza degli impegni assunti verso la Questura dagli organizzatori della manifestazione, i quali avevano dato precise assicurazioni che i festeggiamenti avrebbero avuto un carattere esclusivamente ricreativo; ultimo motivo, l'esigenza di porre una remora al trascendere di iniziative propagandistiche di partito in manifestazioni talora smoderate ed incomposte.

È altresì inesatta l'affermazione secondo cui — a seguito degli incidenti — sarebbero state contuse « gravemente » « numerose » persone.

Sta di fatto che hanno assunto di aver riportato contusioni, giudicate guaribili entro dieci giorni (secondo i referti medici rilasciati dai sanitari del posto della Croce Rossa Italiana che prestarono le prime cure) soltanto cinque persone, tutti attivisti del Partito comunista italiano, oltre ad una bambina, Trombetta Nunzia, di anni 12, che riportò una ferita lacera al collo, giudicata anch'essa guaribile in dieci giorni, per essere stata spinta contro una vetrina di un negozio, che si infranse.

Tale circostanza fa apparire infondato l'avverbio « selvaggiamente » adoperato dall'onorevole interrogante per qualificare la natura dell'intervento della polizia.

I fatti ai quali si riferisce l'interrogazione — a seguito di presentazione di denuncia alla Autorità giudiziaria da parte di esponenti del Partito comunista — sono in atto sottoposti all'esame della Magistratura, cui spetta pronunziarsi sugli asseriti abusi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per dichiarare se è soddisfatto.

PALERMO. Io debbo confessare che non vorrei trovarmi nella situazione incresciosa in cui si trova l'onorevole Bubbio. Non ho nessuna difficoltà a dichiarare la stima che ho per lui e come cittadino e come uomo politico, ma il fatto che l'onorevole Bubbio sia costretto ogni volta a venire dinanzi al Senato a ripetere le menzogne, dico le menzogne, della Pubblica Sicurezza, senza che egli o il Ministro

1948-50 - DXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1950

dell'interno abbiano sentito il bisogno indispensabile di accertare se quello che la Pubblica Sicurezza va bugiardamente affermando risponde o meno a verità, mi mette in condizione, dicevo, di compatire e di compiangere l'onorevole Bubbio nell'esercizio di questa sua nobile ed alta funzione, di Sottosegretario di Stato per l'interno.

Voce da destra. La verità la dite soltanto voi!

PALERMO. Io pregherei chi afferma che la verità la diciamo soltanto noi, di avere la bontà di ascoltarmi e di osservare la documentazione di cui mi sono premunito e che porto al Senato, perchè sono convinto che, al disopra delle convinzioni di parte e delle ideologie politiche, di fronte a degli atti selvaggi della Pubblica Sicurezza, che non soltanto offendono il sentimento di libertà e di democrazia, ma che colpiscono anche delle persone, inermi cittadini, il Senato debba essere unanime nel deplorare questi eccessi che non fanno onore ad un Paese civile e soprattutto alla Repubblica italiana.

E veniamo ai fatti. La prima cosa di cui mi lamento, onorevole Sottosegretario, è che in occasione del mese della stampa comunista la Pubblica Sicurezza napoletana ha sempre costantemente violate le norme costituzionali. Difatti noi, nella provincia di Napoli, non abbiamo potuto ottenere una sola autorizzazione per poter tenere un comizio pubblico. C'è stato vietato di parlare liberamente ai cittadini di questo o di quel rione, di questo o di quel paese nella provincia di Napoli, assumendosi sempre ragioni di ordine pubblico.

Per quel che si riferisce a Barra, onorevole Sottosegretario, io debbo dire che l'avverbio «selvaggiamente» da me adoperato non è altro che una pallida fotografia di quegli incretinosi e vergognosi incidenti che ebbero a verificarsi il 17 settembre. Noti bene, onorevole Sottosegretario: penso che io abbia il diritto di godere da parte sua, per quanto avversario, una stima che il mio passato e la mia persona meritano.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* È fuori contestazione!

PALERMO. Ed allora, io sono stato testimone oculare di quello che le vado affermando. La festa ebbe luogo il 17 settembre: si iniziò con un mio discorso in un teatro. Appena ar-

rivato sul posto, trovai un Commissario di pubblica sicurezza, che indubbiamente non doveva avere il sistema nervoso a posto, poichè, come un toro, vedendo del rosso, si imbizzarri, e pretese finanche che si togliesse dalla locale sezione del Partito comunista un giornale murale sul quale erano esposte le notizie del giorno. Egli sosteneva, inoltre, che non dovevano esserci i festoni rossi perchè non erano stati autorizzati ed io, per evitare incidenti, avendo compreso che la Pubblica Sicurezza cercava l'incidente per poter proibire la festa successiva, detti personalmente disposizioni a che i festoni fossero tolti. E debbo dirle, onorevole Sottosegretario, che non è assolutamente vero quello che afferma la Pubblica Sicurezza, vale a dire che i festoni sarebbero stati affissi contro la volontà dei proprietari e degli inquilini dei fabbricati, perchè quella zona, come ebbi a riferire al Prefetto, è una zona — come a voi piace chiamarla — eminentemente rossa, in cui la maggioranza della popolazione è iscritta ai partiti di sinistra, e a quella festa popolare concorse tutto il popolo.

Ad ogni modo — e questo è lo scopo principale di questa interrogazione — io protesto, onorevole Sottosegretario, e sono dolente che non l'abbia fatto anche lei, di fronte a quella che è stata la violazione della libertà di riunione, costantemente perpetrata dalla Pubblica Sicurezza. Protesto anche per il fatto che si è verificato la sera della festa, quando l'orchestrina intonò i canti popolari: non si dica, onorevole Sottosegretario, che fu imposto all'orchestrina di suonare l'inno dei lavoratori o «Bandiera rossa», perchè l'orchestrina la pagavamo noi con i nostri soldi e quindi potevamo chiedere, a coloro che suonavano, qualunque inno consentito e permesso dalle leggi nazionali.

Quindi non venga la Pubblica Sicurezza a raccontarci queste frottole e queste ridicolaggini che forse stanno bene in bocca ad un commissario di pubblica sicurezza, ma non in quella di un autorevole membro del Governo. Non ci si venga a dire che noi abbiamo ingiunto di suonare l'inno dei lavoratori: onorevoli signori, penso che nessuna legge, tranne quella fascista — alla quale credo che nessuno di voi abbia il coraggio di richiamarsi — vieti l'esecuzione dell'inno dei lavoratori. Tanto è vero che

la stessa R.A.I., così vicina all'onorevole Andreatti e così cara all'onorevole Spataro, tre volte alla settimana ci propina questo inno quando tratta delle questioni dei lavoratori.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. L'ho cantato anch'io il 1° maggio 1945 insieme a voi. (*Commenti dalla sinistra*).

PALERMO. Però, onorevole Sottosegretario, questa sua dichiarazione me l'ha fatta anche il prefetto di Napoli; anch'egli aveva cantato l'inno dei lavoratori. Ma fino a questo momento, per quanto ella ed il Prefetto nella sua gioventù abbiano cantato l'inno dei lavoratori, non abbiamo ancora visto punire un Commissario di pubblica sicurezza il quale, in preda a isterismi vergognosi, si lancia contro la folla. Onorevole Sottosegretario, non è esatto quello che lei afferma, che si tratti cioè di pochi feriti, di pochi contusi. Io ho qui copia della denuncia presentata all'Autorità giudiziaria, nella quale si dichiara che ci sono quattordici feriti.

Ora, onorevole Sottosegretario, io avrei considerato che ella oggi nel rispondere a questa interrogazione mi avesse detto i provvedimenti che intendeva adottare a carico di questo funzionario, il quale ha violato così apertamente e così clamorosamente le leggi costituzionali dello Stato. Quando poi si dice che sono stati gli organizzatori a sorpassare quelli che erano gli accordi presi con la Questura, mi permetto far notare una cosa all'onorevole Sottosegretario, per dimostrarli a quali sistemi la Pubblica Sicurezza ricorre. Quando dopo tale fatto, che fece molta impressione nella città di Napoli, convocammo una riunione di tutti i parlamentari napoletani di tutti i partiti, compresi i democratici cristiani, i quali non sentirono il bisogno di intervenire (ma vi furono i liberali, i repubblicani, i socialisti dei lavoratori, i socialisti unitari, i socialisti, i comunisti e gli indipendenti) si stilò un ordine del giorno nel quale si stigmatizzavano queste violazioni aperte delle libertà democratiche; questo ordine del giorno venne presentato al Prefetto, il quale in quella occasione ci disse che anche egli aveva cantato l'inno dei lavoratori. Ma quando questo ordine del giorno è stato pubblicato sulla stampa, sull'unico giornale che la polizia aveva a disposizione, un giornale diretto da un vecchio arnese del fascismo (intendo parlare

di Giovanni Ansaldo), la polizia fece questo commento: « In riferimento agli incidenti di Barra, riteniamo opportuno ritornare sull'argomento per chiarire i fatti e condurre l'opinione pubblica verso considerazioni più aderenti alla realtà. Sta di fatto che il Partito comunista di Barra aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione per una manifestazione da svolgersi nell'interno di un locale; quindi non era consentita alcuna manifestazione esterna, come esposizione di bandiere o di altri simboli. Al contrario, invece, la manifestazione si spinse fino al punto di obbligare la Forza pubblica ad intervenire ». Ma allora, onorevoli signori, non sarò io a smentire con la mia modesta persona quello che dice la Pubblica Sicurezza. Vi esibisco l'autorizzazione firmata dal questore di Napoli, nella quale è stabilito il programma che in quel giorno si doveva svolgere. Si dice: « Domenica, ore 9,30, nel cinema: proiezione del film " Sirena ". Seguirà una conferenza tenuta dal compagno onorevole Mario Palermo. Ore 16: manifestazioni sportive, corsa dei sacchi, rottura delle pignatte, ecc. Ore 20: concerto vocale in piazza del Municipio con la partecipazione del tenore Orlando Franchi e di altri cantanti ». Quindi, quando la polizia dice che l'autorizzazione era stata chiesta per una manifestazione non in luogo pubblico, essa mentisce spudoratamente e, ripeto, quello che mi addolora è che un rappresentante del Governo, senza avere esaminato i fatti ed averli comunque vagliati, venga qui, a farsi il portavoce della Pubblica Sicurezza.

Noi contro questo sistema protestiamo. Noi pensiamo che la Pubblica Sicurezza è una cosa e che il Governo sia di gran lunga superiore alla Pubblica Sicurezza, tranne che il Governo non voglia darci ancora una volta la prova che è proprio un Governo di polizia, come noi lo abbiamo definito, Governo che, pur di mantenere intatto il suo potere, si basa sulla polizia e sulla forza bruta, cercando di smentire così la realtà dei fatti. In ogni modo, onorevole Sottosegretario, concludo dichiarandomi insoddisfatto e chiedendogli, se mi consente, un piacere: contro questi fatti abbiamo sporto denuncia all'Autorità giudiziaria. Se il Governo vuole veramente far opera di giustizia, se il Governo non vuole essere complice della Polizia non si avvalga dell'articolo 16, ma consenta al magistrato di po-

1948-50 - DXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1950

ter perseguire i responsabili di queste violazioni delle libertà democratiche. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

Presentazione di disegno di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Norme per la repressione di attività fasciste » (1396).

PALERMO. Cominci con la Polizia!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Cominciamo con questo e proseguiamo con qualche altro. (*Proteste da sinistra*). Non so se c'è più fascismo tra voi che tra la Polizia.

PALERMO. Non parli di fascismo lei, che ne è imbevuto fino ai piedi!

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Per questo disegno di legge chiedo che sia adottata la procedura d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questo disegno di legge.

Pongo in votazione la richiesta della procedura di urgenza.

LUCIFERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Mi limito ad una semplice e breve dichiarazione di voto, perchè non è questa la sede di entrare nel merito del provvedimento, cosa che faremo quando verrà al nostro esame. Per mia profonda ed intima convinzione debbo dichiarare, e responsabilmente, che non ho la sensazione che in questa materia Annibale sia alle porte. Caso mai c'è Mao Tse Tung. Io sono del parere che, in un momento in cui la situazione internazionale è così grave, e può ancora aggravarsi, non sia opportuno dare carattere di urgenza ad un provvedimento che, a giudizio di molti cittadini, altro non farebbe che rendere più difficile quell'unità degli Italiani che nei momenti gravi della Patria si deve mantenere. Per queste ragioni voterò contro l'urgenza.

PRESIDENTE. Chi approva la richiesta della procedura di urgenza è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

LUCIFERO. Viva la libertà! (*Applausi. Si grida: « Viva la libertà »*).

Seguito dello svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Menghi ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro: « per sapere se, mentre occorre provvedere alla revisione dell'ordinamento del personale del Corpo forestale dello Stato e all'emanazione di norme definitive, non ritengano necessario dare disposizioni per il pagamento della seconda quota di razione viveri di cui godevano i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie forestali fino al nuovo ordinamento » (1389).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Avanzini, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La corresponsione della razione viveri in contanti al personale del corpo forestale dello Stato è venuta a cessare in applicazione del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, il quale, nel dettare nuove norme per il ripristino dello stesso Corpo, ha soppresso, con decorrenza 1° agosto 1947, il trattamento economico militare di cui il predetto personale civile, già facente parte della disciolta milizia forestale, ha potuto pacificamente godere sino al 1° agosto 1947, data questa di entrata in vigore dello stesso decreto legge n. 804.

Sono state avanzate proposte per il ripristino della razione viveri in contanti o della proroga di essa al 1° luglio 1948, data questa ultima, fino alla quale il Corpo ha praticamente fruito della razione in parola, essendo entrato in vigore il decreto legge n. 804, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1948, solo con la decorrenza 1° luglio 1948.

Non è stato possibile accogliere tali richieste per la considerazione, per quanto riguarda il ripristino, che ad esso si oppone il tassativo disposto del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e, in ordine alla seconda richiesta, per-

chè deve tenersi presente che già il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 684 (entrato in vigore il 1° agosto 1947) aveva esplicitamente disposto l'applicazione al personale del Corpo forestale dello Stato delle disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Menghi per dichiarare se è soddisfatto.

MENGHI. Debbo dichiarare subito che non sono soddisfatto della risposta datami dall'onorevole Sottosegretario, e ne dirò i motivi. Che il Corpo delle guardie forestali compia un'opera proficua e importante per la Nazione è certamente indubbio, ma il sacrificio quotidiano che questo Corpo compie per adempiere il suo dovere non è compensato sufficientemente, almeno dal punto di vista economico, dallo Stato. Che cosa fanno le guardie forestali? Ve lo riassumo, onorevoli colleghi, brevemente con una enumerazione esemplificativa e non tassativa: rimboschimenti, rinsaldamenti e opere costruttive connesse, sistemazioni idraulico-forestali e idraulico-agrarie dei bacini montani, sistemazioni idraulico-forestali dei comprensori di bonifica, incoraggiamenti alla silvicoltura ed alla apicoltura, tutela tecnica ed economica dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli enti pubblici, tutela e miglioramento dei pascoli montani, polizia forestale, addestramento del personale forestale, ricerche e applicazioni sperimentali forestali, statistiche e catasto forestale, sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, sulla caccia, sui tratturi e sulle trazzere, propaganda forestale, gestione tecnica e amministrativa delle foreste demaniali e ampliamento del demanio forestale dello Stato. È questa, come ho già detto, una elencazione approssimativa, non definitiva, ma basta a dare l'idea della mole di lavoro, altrettanto complessa quanto improba, difficile e tutt'altro che appariscente, la quale richiede uomini di fede, adeguatamente preparati, capaci e competenti, sorretti da una buona dose di entusiasmo e da un tenace spirito di sacrificio. Orbene, mentre il Ministero dell'agricoltura ha compreso l'importanza del lavoro di questo Corpo eletto, il Tesoro basa il suo diniego al pagamento della seconda rata della ragione viveri al personale del Cor-

po forestale su due presupposti giuridici: 1) decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 684; 2) decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804.

In merito al primo assunto si può osservare che il Tesoro a sostegno della data 1° agosto 1947, come decorrenza dei nuovi assegni ai forestali in dipendenza del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e relativa decadenza del diritto alla ragione viveri, si avvale del decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 684, nell'errato concetto ch'esso possa interessare tutto il personale del Corpo forestale.

Grosso equivoco perchè il Corpo forestale, ricostituito in reale Corpo delle foreste con il regio decreto legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, al 1° agosto 1947 lo troviamo con le sue vecchie distinzioni di personale, a seconda dei servizi d'impiego e cioè: a) personale tecnico (ufficiali e gruppo B); b) personale di custodia o di vigilanza (sottufficiali e guardie); c) personale di ordine o d'amministrazione (gruppo C).

Così ci si presenta ordinato il Corpo forestale in tutte le precedenti legislazioni (regio decreto 3 marzo 1912, n. 134, regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e legge 13 dicembre 1928, n. 3141).

Quando, perciò, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 684, variando, con l'articolo 1, lo *status* economico da militare a civile, nomina solamente una determinata categoria (personale tecnico) di impiegati appartenenti allo stesso organismo, ma diversamente qualificati, e tace delle altre, deve ritenersi che la nuova norma non può riguardare che quella categoria che fu esplicitamente nominata, se è vero ancora, come è vero, che *lex quod voluit dixit*. Diversamente non potrebbe spiegarsi il valore della differente dizione usata di « personale tecnico » nel primo articolo, rispetto a quella adoperata nel successivo articolo 3 dove, trattandosi di altra norma che investe materia di carattere generale interessante tutto il personale del Corpo forestale, il legislatore si è trovato nella necessità, distaccandosi dalla primitiva dizione limitativa, di usare quella collettiva di « personale del Corpo forestale ».

Che il legislatore abbia voluto affermare una chiara distinzione nel personale del Corpo fo-

restale con l'aggettivazione di « tecnico », tacendo dell'altro, è comprovato successivamente nel decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, dove al « personale tecnico » rimane effettivamente attribuito lo stato giuridico ed economico civile preconizzato e stabilito dall'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 684, secondo la corrispondenza dei gradi della gerarchia civile, mentre ai sottufficiali e guardie viene conservato il vecchio trattamento economico militare dei pari grado dei carabinieri (articolo 10 del decreto legislativo n. 804).

Nè poteva essere diversamente, anche perchè per i sottufficiali e le guardie, nella successione di uno *status* all'altro, non esistendo gradi corrispondenti nella gerarchia civile, vi si sarebbe dovuto provvedere in sede dello stesso decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 684, ciò che non avvenne, nè fu fatto successivamente col decreto legislativo n. 804.

A sostegno, infine, della tesi che ai sottufficiali e guardie (quale personale di custodia) deve perdurare integro il pristino trattamento economico militare fino alle nuove norme del decreto legislativo n. 804, e cioè a tutto il 30 giugno 1948, sta pure l'autorevole pensiero dell'amministrazione forestale, la quale, ispiratrice dello stesso decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 684, nel diramarlo per la relativa applicazione, con circolare ministeriale numero 24648, in data 31 luglio 1947, faceva per l'appunto questa netta distinzione fra personale tecnico e personale di custodia, avvertendo che per quest'ultimo anche nel futuro provvedimento legislativo sarebbe stato conservato il trattamento economico militare, ciò che in effetti si è verificato con l'articolo 10 del decreto legislativo n. 804.

Resta pertanto sufficientemente provato che il Tesoro è caduto in un evidente errore quando ha negato al personale di custodia del Corpo forestale la ragione viveri fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 804 (1° luglio 1948) alla stessa maniera che, non ricorrendo altre valide ragioni, potrebbe ostare per il personale tecnico.

In merito poi al secondo assunto del Tesoro, che evidentemente vuol farsi forte dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 804, preso questo in esame indipendentemente (così come lo ab-

biamo avulso) dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 684, c'è da osservare che la ragione viveri non fa parte del gruppo delle indennità nominate nel primo capoverso del predetto articolo, per le quali viene esplicitamente richiamata, come cessazione, la data del 1° agosto 1947.

La ragione viveri, infatti, fa parte di quel gruppo di indennità eventuali (secondo capoverso dello stesso articolo 14) per le quali non essendo stata fissata alcuna data perentoria di cessazione, esse vengono necessariamente a sopravvivere fino al giorno dell'entrata in vigore della nuova norma, e cioè fino al 1° luglio 1948, qualora non confermate dal regolamento previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 804.

D'altra parte come poteva cessare un simile trattamento che, per i sottufficiali e le guardie, vigeva in forza di una legge attuale senza che una nuova norma specifica lo avesse stabilito, e, intervenendo questa successivamente, come avrebbe potuto operare, *in pejus*, con data retroattiva di circa un anno, specie trattandosi di indennità relativa a generi commestibili, che ogni giorno vanno consumati?

E proprio qui sta il valore della differenziazione tra il secondo e il primo capoverso dell'articolo 14 del decreto n. 804. Soprattutto perchè: mentre per le indennità specificate nel primo capoverso (militare alloggio e complementare) si era provveduto, in concomitanza con l'articolo 28, a sostituirle con altra complessiva di esse (indennità forestale), senza quindi portare alcun danno al personale, per le altre indennità (ivi compresa quella viveri), non essendosi prevista una contropartita, si sarebbe creato un inammissibile *hiatus*, e la norma si sarebbe rivelata iniqua ed inapplicabile, data anche la natura di tali indennità.

Non ostando, dunque, per i sottufficiali e guardie l'impedimento dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 684, provato che l'indennità viveri non fa parte di quelle che il primo capoverso dell'articolo 14 del decreto legislativo 804 fissa esplicitamente come decadute con la data del 1° agosto 1947, dovendosi ritenere che tale decadimento non può che coincidere con la data di entrata in vigore del decreto legislativo 804

(1° luglio 1948), data fino alla quale il trattamento economico militare dei sottufficiali e guardie non poteva subire varianti, rimane operante il diritto dei sottufficiali e guardie anche nei confronti della razione viveri.

Quanto sopra abbiamo detto, pur volendo fare astrazione dal principio che una modificazione *in pejus* del trattamento economico del personale con effetto retroattivo non troverebbe precedenti nella norma costante del diritto italiano, e rinunciando ad altre considerazioni che ci potrebbe suggerire la prassi del Tesoro seguita sin qui in tutto quanto attiene al trattamento dei sottufficiali e guardie forestali, alcune volte trattati come civili ed altre come militari. Ed è proprio su questo equivoco che giuoca il Ministero del tesoro, il quale ritiene in ogni occasione o che si tratti di Corpo militare, quando conviene negare le indennità speciali, ovvero che si tratti di Corpo civile, quando conviene non dare tutto ciò che è necessario dare ad un Corpo militare. È bene perciò venire ad una chiarificazione.

Ho ritenuto di avere confutato tutto quello che ha detto l'onorevole Sottosegretario. Occorre che sosteniamo decorosamente le guardie forestali perchè esse non solo sono utili, ma anche necessarie allo Stato, se si tiene presente quel che ho già detto sulle loro benemerenzze. Vi dirò di più, onorevoli colleghi, noi ci arroveliamo continuamente per risolvere il problema della montagna, ma il problema della montagna non potrà mai essere risolto se prescindiamo dall'attività indefessa ed intelligente del Corpo delle guardie forestali. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro di grazia e giustizia: « per conoscere come intenda riparare alle condizioni in cui sono venuti a trovarsi i funzionari di cancelleria, già aiutanti, anteriormente al decreto-legge 24 dicembre 1949, n. 493, e passati nel gruppo B, dopo aver sostenuto un regolare pubblico concorso.

« L'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1949 contrasta con le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati e con l'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (1394).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Rispondo all'onorevole interrogante che, ad eliminare la disparità di trattamento tra gli aiutanti che, previo giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutinio, passano nel ruolo dei cancellieri e segretari del gruppo B, e gli ex aiutanti che iniziarono la carriera nel gruppo B mediante regolare e pubblico concorso, per esami, il Ministero ha sostanzialmente aderito al disegno di legge presentato dall'onorevole Zanfagnini. L'articolo unico di tale disegno di legge è così formulato: « La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, si estende anche ai cancellieri e ai segretari giudiziari provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che, in seguito a concorso, sono entrati a far parte del gruppo B del personale giudiziario, anteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta ».

Non si è mancato però di rilevare che la formulazione dell'articolo in esame, pur eliminando l'accennata disparità, ne creava un'altra in quanto limitava l'estensione dei benefici dell'articolo 5 agli aiutanti entrati mediante concorsi nel gruppo B, anteriormente alla legge 24 dicembre 1949. È da tener presente infatti che, successivamente alla predetta legge, altri aiutanti hanno già partecipato agli esami di concorso per il gruppo B e che altri potranno prendere parte a futuri concorsi.

Tutti costoro rimarrebbero esclusi, secondo la proposta, dal beneficio dell'estensione. Il Ministro di grazia e giustizia perciò fece presente la necessità che nell'articolo unico, di cui alla proposta Zanfagnini, fosse soppressa la frase: « anteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta ». Debbo, tuttavia, soggiungere che il Ministro del tesoro ha espresso parere contrario alla proposta di legge presentata dall'onorevole Zanfagnini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la esauriente risposta, ed

in verità non vi era altro rimedio per poter eliminare questa disparità di trattamento che si era verificata in dipendenza della legge 24 dicembre 1949, n. 983, che presentava un disegno di legge tendente a far sì che gli aiutanti di cancelleria passati al gruppo B mediante concorso possano computare gli anni di servizio nel gruppo C, applicando la citata legge del 1949. L'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949 stabilisce testualmente così: « Agli effetti della successiva promozione ai gradi IX e X del gruppo B si tiene conto del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti per due terzi ». Invece l'articolo 45 dell'ordinamento generale delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilisce diversamente e dice: « Ai funzionari che abbiano prestato nell'Amministrazione giudiziaria servizio in ruoli di altri gruppi, tale servizio viene computato per intero se provengono dal ruolo di gruppo A; per due terzi se provengono dal ruolo di gruppo C, ma in ogni caso non più di quattro anni ». Dimodochè, se un aiutante promosso automaticamente in virtù della legge 24 dicembre 1949 avesse avuto dodici anni di servizio, avrebbe potuto usufruire di otto anni di anzianità. Invece l'aiutante passato al gruppo B, vincendo un concorso, cioè con la garanzia di maggiore capacità, veniva a trovarsi in condizioni di inferiorità perchè non poteva usufruire che di un'anzianità non superiore ai quattro anni. Ora, il disegno di legge, cui ha accennato l'onorevole Sottosegretario, elimina questa disparità verificatasi in dipendenza della legge 24 dicembre 1949 ed io non posso che ringraziare il Governo che ha aderito a questo disegno di legge. Mi meraviglio però che il Ministro del tesoro non voglia dare il suo consenso. L'inconveniente è dipeso dallo avere soppresso il gruppo C tanto necessario per l'Amministrazione della giustizia.

Infatti se c'è un'amministrazione dove è necessario il gruppo C, è proprio l'Amministrazione della giustizia ove notevole è il lavoro di copiatura, di registrazione e di dattilografia. È essenziale la sua ricostituzione. Lo stesso ministro Piccioni, rispondendo ad un mio modesto intervento nel luglio scorso, si rese conto di questa necessità, dichiarando tuttavia che per il momento non era possibile provvedere.

Mi auguro quindi che il Ministro del tesoro, per ragioni di giustizia e di equità, vorrà aderire al suddetto disegno di legge, non potendo perdurare una disparità di trattamento, che è una vera ingiustizia.

PRESIDENTE. Essendo trascorso il tempo assegnato allo svolgimento delle interrogazioni, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno.

Presidenza del Presidente BONOMI

Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Prima è quella avanzata nei confronti del senatore Colombi, per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. XIX*).

Su questa domanda di autorizzazione a procedere in giudizio sono state presentate dalla 2^a Commissione permanente due relazioni: l'una di maggioranza, redatta dal senatore Azara, le cui conclusioni sono favorevoli alla concessione dell'autorizzazione; l'altra di minoranza, redatta dal senatore Gavina, le cui conclusioni sono contrarie alla concessione stessa.

Dichiaro aperta la discussione sulla predetta domanda. È iscritto a parlare il senatore Proli. Ne ha facoltà.

PROLI. Illustri colleghi, prima che io entri in argomento e mi accinga a dimostrare con molteplici motivi e con molteplici osservazioni d'indole diversa che, a mio avviso, l'Assemblea dovrebbe negare la chiesta autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Colombi, mi si consentano dei rilievi di carattere generale e preliminare che a me sembrano opportuni.

Il tema della autorizzazione oggettiva a procedere in giudizio, crea il più delle volte, salvo qualche *rara avis*, problemi strettamente attinenti all'esercizio del mandato parlamentare che ha le sue norme di tutela nella Carta costituzionale

E la soluzione di tali problemi comporta spesso discussioni vivaci, appassionante e qualche volta disgnose.

Ma io penso che allorquando il tema suddetto si riferisce ad eccezionali tragici avvenimenti sociali, tra i quali non può non annoverarsi il vile attentato all'onorevole Togliatti, e che per la loro origine, per la loro natura squisitamente politica, per la loro portata e per la loro finalità scossero profondamente la fibra morale del nostro popolo, provocando inevitabili, clamorose, legittime, umane reazioni in forme diverse contro i responsabili degli avvenimenti stessi, sarebbe sempre saggio, prudente, o per lo meno opportuno che su essi calasse il sipario evitando così incresciose polemiche parlamentari e conseguentemente l'eventualità di altrettante incresciose polemiche giudiziarie.

E ciò perchè queste polemiche non possono che rendere più acuta, più intensa, più penosa la già tanto aspra tensione nel Paese, il quale ha assoluta necessità di tranquillità, di pace e di lavoro dopo tante odissee lontane e vicine. E riferendomi al caso in esame se i colleghi della maggioranza della 2ª Commissione legislativa nella valutazione del fatto addebitato all'onorevole Colombi si fossero ispirati al momento del voto a criteri di saggezza, di prudenza o per lo meno di opportunità, si sarebbe senza dubbio raggiunta l'unanimità dei consensi nel chiedere all'Assemblea di negare la chiesta autorizzazione di cui è conflitto. In tale ipotesi il caso « Colombi » sarebbe passato quasi inosservato, come è avvenuto in altre richieste del genere, senza il clamore e la risonanza di un dibattito parlamentare, in quanto e prassi costante dei due rami del Parlamento di accogliere senza discussione le conclusioni della Commissione sulla base dell'unanimità di consensi.

Ma « cosa fatta capo ha ». La disputa è in atto e ogni senatore, appartenga o non appartenga a Gruppi politici, con alto senso di responsabilità prenderà posizione negativa o positiva nella delicata materia di cui si contende.

Il mio intervento nel tema del dibattito, che per la particolare natura dell'argomento ebbe a suo tempo in sede di Commissione uno svolgimento ampio e vivace, ha il preciso scopo di stabilire la verità nel suo aspetto giuridico, nel

suo aspetto politico e nel suo aspetto costituzionale, onde essa non sia deformata o alterata da tesi, a mio avviso, arbitrarie e da interpretazioni artificiose del manifesto incriminato.

L'onorevole Colombi, operaio autodidatta, che tutti conosciamo, è l'uomo adusato alle lotte politiche e sociali, le più dure e le più pericolose, è l'uomo che, riaffermando la sua fede comunista, coraggiosamente combattè contro il brigantaggio e la criminalità del passato, nefasto, obbrobrioso, regime fascista, subendo anni di durissimo carcere senza mai piegarsi. Tale uomo, come cittadino e come parlamentare, è ammirevole sotto ogni riguardo.

Un uomo di tale tempra morale può anche non eccessivamente preoccuparsi dell'addebito penale che gli si muove. Indipendentemente però da questo rilievo di carattere psicologico, noi abbiamo il dovere di esaminare se l'imputazione abbia o meno una consistenza obiettiva.

Il manifesto, che leggerò, fu redatto, pubblicato, distribuito a mano in piccoli fogli volanti e affisso nelle vie di Bologna a cura ed iniziativa di quella Federazione comunista, di cui era allora segretario Masetti Albertino, nelle prime ore del pomeriggio del 14 luglio 1948, giorno di angoscia e di sdegno nazionale per il vile attentato all'onorevole Togliatti.

L'onorevole Colombi per la verità, in punto di fatto non fu l'autore del manifesto, ma a lui si contesta di averlo riprodotto integralmente in una edizione straordinaria del settimanale « La Lotta » organo della stessa Federazione del quale giornale egli era allora direttore responsabile.

Ma noi non ci trinceriamo dietro questo rilievo non solo perchè riconosciamo che esso non può costituire elemento di valutazione ai fini della risoluzione del problema che ci interessa, ma anche perchè non vogliamo che si crei l'impressione che ricorriamo ad un tentativo, che sarebbe ingenuo e mortificante insieme, per allontanare la pretesa responsabilità dell'onorevole Colombi. Ed è ben noto, e lasciatemelo pur dire con un senso di orgoglio, che noi comunisti, senza abito gesuitico, senza maschera, siamo abituati a dire apertamente il nostro pensiero ed a spiegare alla luce del sole la nostra attività, assumendo in ogni momento e in ogni luogo la responsabilità del nostro

comportamento. E conseguentemente noi siamo solidali con la Federazione comunista di Bologna per la redazione e pubblicazione del manifesto come siamo solidali coll'onorevole Colombi per averlo riportato nel settimanale « La Lotta ».

Il manifesto è questo: « Lavoratori, cittadini! Una mano assassina ha attentato oggi a Roma l'onorevole Palmiro Togliatti capo del più grande partito politico nazionale, del Partito comunista italiano. La sua vita è in pericolo. Come già fece il fascismo nel 1924 con l'assassinio dell'onorevole Matteotti, oggi si è tentato di sopprimere in Palmiro Togliatti il capo dell'opposizione, il difensore più tenace e conseguente delle libertà democratiche.

Veri responsabili del criminale attentato sono De Gasperi e Scelba insieme ai dirigenti della Confederazione degli industriali e della Confederazione degli agrari. Cittadini! Lavoratori! La democrazia è in pericolo! La Costituzione è tradita! Abbandonate il lavoro, manifestate nelle vie e nelle piazze l'indignazione del popolo di Bologna e la sua ferma volontà di ristabilire la libertà violata. Via il Governo degli assassini! ».

Da questo manifesto e dalla natura dell'imputazione, di cui oggi si dibatte, sorgono anzitutto due questioni, abbastanza delicate: una di carattere pregiudiziale di rito e l'altra di carattere preliminare di merito.

La prima concerne la possibilità o meno dell'Assemblea di poter allo stato esaminare quanto è oggi in discussione in base all'articolo 313 del Codice penale. E la soluzione negativa o positiva di questo problema è legata all'interpretazione che si da di tale norma legislativa in relazione all'articolo 290 del Codice penale e all'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, che lo ha modificato.

La seconda concerne i presupposti fondamentali in materia di stampa per la procedibilità in giudizio riguardante i parlamentari. E sorgono anche due altri problemi di merito, uno giuridico e l'altro tipicamente politico e costituzionale con riferimento questo secondo al mandato parlamentare.

Io mi occuperò esclusivamente di questi due ultimi sapendo che autorevoli colleghi tratteranno a fondo la tesi pregiudiziale di rito e la tesi preliminare di merito.

Primo problema: esso si riassume e si sostanzia in questa proposizione: il contenuto del manifesto configura l'ipotesi giuridica del delitto di vilipendio alle istituzioni costituzionali, previsto e punito dall'articolo 290 Codice penale o configura l'ipotesi di altri reati? La risposta per la prima ipotesi, secondo il mio parere, non può essere che negativa.

L'articolo 290 è del seguente tenore: « Chiunque pubblicamente vilipende la corona, il governo del re, il Gran Consiglio del Fascismo ed il Parlamento o soltanto una delle Camere è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e l'ordine giudiziario ».

Questa norma legislativa venne modificata con l'articolo 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, approvata dall'Assemblea costituente che suona così: « Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica o l'Assemblea costituente o le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o l'Ordine giudiziario è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato e quelle della liberazione ».

È chiaro che per il reato, di cui alla predetta norma, le istituzioni costituzionali e i relativi organi, che nel loro complesso e nel loro funzionamento esprimono la multiforme personalità dello Stato, sono considerati in se stessi, sia nella loro entità astratta e sia nella loro entità concreta.

In altre parole il pubblico vilipendio riguarda la forma politica delle istituzioni costituzionali, la loro essenza ideale e gli organi attraverso i quali si realizza il loro funzionamento e mai il prestigio e il decoro di colui o di coloro che agli organi stessi sono preposti.

E se nel manifesto si volessero ravvisare delle offese personali all'onorevole De Gasperi e all'onorevole Scelba, ciò potrebbe ipotizzare altre figure di reato.

Potrebbe ipotizzare in pregiudizio del primo, quale Capo del Governo, il delitto previsto e punito dall'articolo 282 del Codice penale e potrebbe ipotizzare, in pregiudizio del secondo, quale Ministro, il delitto riguardante la pubblica amministrazione in senso lato punibile a norma dell'articolo 341 del detto Codice o quan-

to meno potrebbe ipotizzare, in pregiudizio di entrambi, il reato di diffamazione con l'aggravante del mezzo di pubblicità, giusta l'articolo 595, terzo comma, del Codice penale.

L'onorevole De Gasperi è senza dubbio un abile, consumato parlamentare, di pronta intelligenza e di salda cultura e l'onorevole Scelba avrà egualmente, io non so, queste stesse doti intellettuali e parlamentari, e nessuno contesta loro queste preclari qualità.

Ma sarebbe semplicemente assurdo che essi, come Ministri, individualmente presi, fossero ritenuti « istituzioni costituzionali » per il fatto di essere preposti ai loro organi.

Ma l'amico e collega onorevole Azara, relatore della maggioranza, che ha perspicacia e preparazione giuridica non comune, osserverà che la mia tesi in diritto ed in linea astratta non è criticabile, ma che in punto di fatto mostra il tallone di Achille.

E ciò perchè il manifesto incriminato contiene la frase: « Via il Governo degli assassini » che ferisce profondamente, egli rileverà, l'onore ed il prestigio del Governo, impersonalmente considerato.

E in questa lesione morale, sosterrà, viene a concretizzarsi il delitto in parola.

Ma anche sotto questo profilo con la sola frase suddetta, che poi non può essere avulsa da tutto il contesto del manifesto, non si raggiunge, a mio parere, l'estremo obbiettivo del delitto per cui è stata chiesta l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il denunciato onorevole Colombi. E la mia opinione trova il conforto dell'alto consesso giudiziario, il quale con la sentenza 17 dicembre 1924, in pieno regime fascista, il che è tutto dire, ritenne non incriminabili le seguenti parole: « Governo vigliacco » pronunziate pubblicamente da un contribuente esasperato per essere stato costretto al pagamento di un'imposta.

E ritengo opportuno leggere la requisitoria del Procuratore generale a sostegno del gravame del ricorrente, requisitoria che contiene argomenti e rilievi di notevole importanza che furono integralmente accolti dalla Corte di cassazione.

« Il Procuratore generale osserva che i Reali carabinieri della stazione di Panicale denunciarono che la sera del 5 giugno 1924 assistettero il locale esattore comunale Selleri Remo che

procedeva ad esecuzione mobiliare per morosità nel pagamento della tassa sui redditi agrari, nelle case di Gosti Pasquale, Casavecchia Alessandro e altri, e mentre dopo eseguiti i pignoramenti stavano allontanandosi sentirono che da un gruppo di persone che si trovavano nel campo davanti le case, partirono le grida "viva la bandiera rossa, abbasso i fascisti, abbasso Mussolini, Governo vigliacco". Tra coloro che emisero tali grida i carabinieri identificarono Casavecchia Alessandro, Casavecchia Giulio, Gosti Tommaso, Gosti Filomena, Tratini Giustina e li denunciarono quali responsabili del delitto previsto dall'articolo 126 del Codice penale. Istituitosi il procedimento, la Sezione di accusa presso la Corte d'appello di Perugia, ritenendo che nonostante la denegazione degli imputati, si fossero raccolte sufficienti prove della loro responsabilità per il fatto ad essi addebitato, con sentenza 26 agosto 1924 rinviava Casavecchia Alessandro fu Giuseppe, Casavecchia Giulio di Alessandro, Gosti Tommaso, Pasquale di Federico, Gosti Filomena fu Tommaso Tratini Giustina di Alessandro avanti la Corte di assise di Perugia per rispondere del delitto di cui all'articolo 126 del Codice penale per avere il 5 giugno 1924, in territorio di Panicale, vilipeso pubblicamente le istituzioni costituzionali dello Stato, con le parole: "Abbasso Mussolini, Governo vigliacco, abbasso i fascisti, viva la bandiera rossa".

« Contro tale sentenza ritualmente ricorreva a questa Corte di cassazione il solo Casavecchia Giulio adducendo a motivo: "che nessuna delle frasi attribuite a Casavecchia Giulio costituisce il delitto dell'articolo 126 del Codice penale, perchè nessuna delle frasi vilipende in qualsiasi modo le istituzioni costituzionali dello Stato".

« A.B. - Osserva che la Sezione di accusa ha già riconosciuto che le parole "abbasso Mussolini, abbasso i fascisti, viva la bandiera rossa", che si addebitano agli imputati, non potrebbero costituire vilipendio alle istituzioni costituzionali dello Stato (e tali parole non avrebbero perciò dovuto in ogni caso restare comprese nel capo d'imputazione per cui venne ordinato il rinvio a giudizio); ma ha ritenuto che vilipendio alle istituzioni costituzionali sia stato commesso con le altre parole

« Governo vigliacco » proferite pubblicamente dagli imputati, perchè con esse pubblicamente si offende il Governo che è una delle istituzioni costituzionali dello Stato. Ma se istituzione costituzionale dello Stato è a considerarsi il Governo tanto nel senso lato di Governo monarchico rappresentativo da cui è retto lo Stato (articolo 2 dello Statuto del Regno) quanto nel senso stretto di Governo quale supremo depositario del potere esecutivo, e se può incorrere perciò nel delitto previsto dall'articolo 126 del Codice penale colui che voglia vilipendere e vilipenda il Governo nell'uno o nell'altro senso considerato, non è però a ritenersi che sia stata veramente diretta a vilipendere il Governo nella sua qualità di istituzione costituzionale dello Stato la imprecazione contro un Governo da contribuenti esasperati per essere stati costretti al pagamento delle imposte, quale quella che, giusta la sentenza della Sezione di accusa, sarebbe stata proferita dagli imputati nelle circostanze su esposte. Devesi perciò riconoscere che il fatto ascritto al ricorrente e agli altri imputati, che per lo stesso fatto furono con lui rinviati a giudizio, non costituisce reato, non potendo in esso riscontrarsi nemmeno la contravvenzione dell'articolo 2 delle leggi di pubblica sicurezza non essendo stato il fatto commesso nelle condizioni da detto articolo previsto.

« Visti gli articoli 131, 345, 524 del Codice di procedura penale, chiede piaccia all'eccellentissima Corte annullare senza rinvio la sentenza suindicata 26 agosto 1924 della Sezione di accusa presso la Corte di appello di Perugia.

« Bolzon. Sost.

« La Corte suprema decise in conformità ».

Nè è possibile un parallelo tra le due frasi perchè entrambe costituiscono obbiettivamente offesa al Governo.

E se si volesse ritenere che la Suprema Corte ha ritenuto che la frase « Governo vigliacco » non integra gli estremi del reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali nella considerazione subbiettiva che esse furono pronunziate in un momento di esasperazione da parte di un contribuente a causa del pagamento di un tributo fiscale, non può revocarsi in dubbio che anche il manifesto in parola fu redatto in un

momento non di esasperazione ma in un momento di vero dramma che provocò la generale esplosione che si manifestò principalmente con lo sciopero generale che ebbe carattere di protesta e di ammonimento.

E così è stato sempre anche ritenuto non incriminabile la frase che spesso si ripete in pubblico: *Senatores boni viri, senatus autem mala bestia*.

Manca quindi l'elemento materiale, obiettivo del delitto, manca cioè quello che in sede penale si chiama la « prova generica del reato ».

A sostegno della mia tesi cito degli esempi che ci riportano a tempi non molto lontani, al periodo dei parlamenti pre-fascisti. Ricordo solo per non andare per le lunghe la violenta filippica in sede parlamentare ed extra parlamentare di Gaetano Salvemini contro l'intero gabinetto di cui era Presidente l'onorevole Giolitti e contro costui medesimo che fu bollato con l'epiteto infamante di « Ministro della mala vita »; ricordo la bruciante requisitoria in sede parlamentare ed extra parlamentare di Enrico Ferri contro il Consiglio dei ministri, di cui era Presidente lo stesso Giolitti, e contro il medesimo che chiamò il « Tiburzi di Dronero »; ricordo le violente invettive dell'onorevole Cavallotti denominato il « bajardo della democrazia » contro la persona del Re, nella detta duplice sede; ricordo infine le aspre, terribili offese dell'onorevole Colaïanni contro la stessa persona del Re nel Parlamento e fuori del Parlamento.

Nessuno mai pensò di ravvisare in questi casi il delitto di vilipendio alle istituzioni costituzionali. Nessuna richiesta vi fu, che io sappia, di autorizzazione a procedere in giudizio contro i predetti parlamentari per il suddetto crimine e, se anche vi fu, i parlamenti di allora sempre la negarono. Ed anche in questo Consesso si sono avute recentemente decisioni in materia che convalidano il mio assunto. E di qualcuna di esse farò menzione trattando il quesito riguardante le prerogative di controllo e di critica insite nella funzione parlamentare.

Secondo problema: esso involge una materia quanto mai delicata perchè riguarda la garanzia o garanzia politica ed i limiti di essa nei confronti del cittadino per i fatti contro di lui commessi dal parlamentare e che possono essere oggetto di procedimento penale. Non vi

sono criteri stabiliti in fatto di richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio contro i parlamentari ai quali ispirarci e non vi sono principi fissi che ci possono guidare.

Ed è difficile la netta demarcazione tra un giudizio di delibazione sommaria del merito e un'indagine di esso vera e propria. E per superare la facile obiezione che l'esame approfondito del merito spetta esclusivamente al Potere giudiziario, giova ricordare ancora una volta quello che in questa Aula è stato spesso ripetuto e cioè che il Parlamento non è solamente un Corpo legislativo ma è anche un Corpo politico.

Ma vi è una costante prassi secondo la quale l'autorizzazione a procedere viene sempre negata, quando sussistono queste due condizioni e cioè che il fatto contestato sia di natura manifestamente politica e che la relativa azione penale, sorta dalla querela, rappresenti una palese persecuzione contro il querelato.

Non voglio attardarmi a discutere le divergenze su tale prassi. Certo che è opinione di numerosi ed autorevoli colleghi, sostenuta con molti e validi argomenti, che per negare l'autorizzazione oggettiva e procedere in giudizio non sia strettamente necessario che si verifichino i due presupposti di cui sopra ho parlato, ma che sia sufficiente quello relativo al fine politico del fatto contestato. Ma tutto ciò in linea generica perchè quando si versi in materia di reati perseguibili di ufficio, e per i quali vi è solo l'intervento obbligatorio degli organi della polizia o dell'Autorità giudiziaria, indipendentemente dall'esistenza o meno della denuncia non necessaria del privato cittadino, contro un parlamentare o di un parlamentare contro un altro parlamentare, in questi casi l'indagine verte solo sulla su accennata prima condizione.

La seconda condizione relativa alla persecuzione politica non è configurabile, perchè essa è richiesta e viene in discussione esclusivamente nei delitti perseguibili a querela di parte.

Nelle fattispecie del genere, come quella odierna, e cioè nelle ipotesi di crimini di azione pubblica vi è quasi sempre il solo rapporto degli uffici di polizia trasmesso all'Autorità giudiziaria competente, la quale *ope legis* deve promuovere l'azione penale.

Ed è evidente che in simili casi e quando si tratta di membri del Parlamento, tutelati dal-

l'immunità parlamentare, giusto l'articolo 68 della Costituzione, occorre solamente stabilire se la loro attività, comunque spiegata, abbia preciso carattere politico e se essa rientri nell'esercizio del mandato parlamentare.

E stando perciò alla prassi è necessario indagare se il fatto incriminato abbia carattere politico e se esso rientri nella esplicazione della funzione parlamentare. In genere gli elementi da esaminare a tale scopo sono i seguenti:

- 1) Il tempo in cui il fatto è avvenuto;
- 2) il soggetto o i soggetti attivi e passivi del fatto stesso;
- 3) il *fumus mali iuris*, che consiste nella sussistenza di seri motivi materiali e giuridici di illiceità obiettiva e di colpevolezza subiettiva;
- 4) il significato del fatto medesimo.

Nel caso in esame abbiamo questi elementi univoci:

1) in quanto al tempo, esso avvenne, come è noto, il 14 luglio 1948, in piena funzionalità del Parlamento;

2) in quanto ai soggetti attivi e passivi, essi sono gli onorevoli Colombi, Scelba e De Gasperi;

3) in quanto al *fumus mali iuris*, esso non sussiste;

4) in quanto al significato, non vi può essere dubbio che si tratta in una critica, sia pure in una forma violenta, a tutto l'indirizzo politico del Governo.

In altre parole il manifesto *de quo* ha voluto dire che il Pallante, questo vile, ignobile, sciagurato criminale, non agì in un momento d'improvvisa alienazione mentale o d'improvvisa esaltazione.

Ha voluto dire invece che egli sotto la suggestione del sentimento nostalgico del suo passato di fascista e di monarchico, alimentata e rafforzata da un clima torbido di rancore, di violenze, di minacce e di ingiurie contro il P.C.I. in generale e contro l'onorevole Togliatti in particolare, del quale clima la responsabilità, il manifesto fa cadere principalmente sull'onorevole De Gasperi e sull'onorevole Scelba, quali esponenti massimi dell'orientamento e della condotta politica del Governo, commise l'esecrato ed ancora una volta esecrando delitto, preso dalla folle idea ossessiva che uccidere l'onorevole Togliatti significava distruggere, o quanto meno diminuire l'efficienza del grande P.C.I.,

che ha registrato e registra eroismi di ogni genere e che, non dimenticandolo, è stato il primo tra le forze dirigenti della resistenza e della insurrezione popolare.

Sarebbe ridicolo e grottesco ed anche maligno se si volesse dare al manifesto una diversa interpretazione, nel senso di ritenere che con esso si accusa l'onorevole De Gasperi e l'onorevole Scelba quali mandanti e correi morali del tentato assassinio consumato dal Pallante sulla base delle parole che si leggono nel manifesto stesso che sono le seguenti: « veri responsabili del criminale attentato sono De Gasperi e Scelba ». Tutto il contesto della esposizione combatte questa ipotetica interpretazione. Noi avvocati, più degli altri professionisti, abituati alle aspre lotte forensi, procediamo sempre all'analisi più rigorosa, più minuta, più particolareggiata dei fatti, oggetto del nostro esame, cercando spesso nel groviglio di essi la più lieve *nuance*. E ciò perchè anche la sfumatura, la più insignificante può essere utile per fissare la natura, la portata e la finalità di un determinato evento.

E nel caso di specie, su cui è discussione, sussiste un particolare di fatto che indubbiamente mette in chiara evidenza il pensiero che anima il manifesto.

E il particolare è questo: l'accusa di responsabilità del tragico episodio non è limitata solo agli onorevoli De Gasperi e Scelba ma è estesa anche ai dirigenti della Confederazione degli industriali e della Confederazione degli agrari, che sono palesamente i protettori del Governo e dal medesimo protetti. L'accusa infatti, è bene ripeterlo, è così formulata: « Veri responsabili del criminale attentato sono De Gasperi e Scelba insieme ai dirigenti della Confederazione degli industriali e della Confederazione degli agrari ».

Siamo quindi nella chiara e sia pure aspra censura in sintesi del generale orientamento politico del Governo nei suoi aspetti vari, controllato e diretto dall'onorevole De Gasperi, il che rientra indubbiamente nell'esercizio del mandato parlamentare, in conformità dell'articolo 21 della Costituzione. Tale norma infatti sancisce, come è noto, il principio per tutti della libertà di pensiero e della sua manifestazione con ogni mezzo.

Nè può sorprendere lo stile del manifesto, quando si tenga presente la violenza terribile

dell'atto sanguinario compiuto freddamente e premeditatamente dal Pallante.

E il linguaggio è giustificato non solo da tale ragione ma anche da altra considerazione. Se è incontrovertibile che la selvaggia azione del Pallante ferì profondamente la coscienza morale e giuridica di tutti gli italiani e di tutti i popoli civili, è incontrovertibile altresì che i più feriti fummo noi comunisti, legati all'onorevole Togliatti, orgoglio e guida del nostro Partito, da affetto fraterno sulla base di una comune ideologia.

E a sostegno della seconda mia tesi, procedo ancora per via esemplificativa, ricordando in materia casi analoghi.

Nella seduta alla Camera del 24 maggio 1922 fu negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Mingrino; nella seduta del 25 maggio 1923 fu negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Beltrami; nella seduta del 28 gennaio 1948 in sede di Costituente fu negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Covelli e nella seduta del 23 settembre 1948, in pieno Parlamento repubblicano, fu negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Alliata di Montereale con deliberazione unanime e con dichiarazione di voto dei Gruppi parlamentari.

Ma anche questo onorevole Consesso recentemente si è pronunciato su alcune fattispecie negando l'autorizzazione a procedere contro privati cittadini chiesta a mente dell'articolo 313 del Codice penale e contro parlamentari chiesta in base all'articolo 68 della Costituzione. Ricordo il caso riguardante Scardavilla Corrado. A costui fu contestato il delitto di vilipendio alle istituzioni costituzionali per aver pronunciato, durante un comizio tenutosi il 6 marzo 1949 nei locali del municipio di Misterbianco, la frase seguente: « gli attuali governanti con il loro Parlamento, composto di 307 teste di legno debbono convincersi che il popolo lavoratore deve fare un passo avanti ». La seconda Commissione permanente approvando la relazione dell'onorevole Persico, propose all'Assemblea di non concedere la chiesta autorizzazione a procedere con la seguente motivazione: « La Commissione considerati i fatti, rilevato dalla deliberazione sommaria del merito che nella fattispecie mancano *prima facie* gli estremi del reato contestato; rilevato che la frase ingiuriosa pronunciata dallo Scardavilla si rivolge

non già al Parlamento nella sua interezza, quale corpo politico ed istituzione costituzionale, bensì ad una parte dei suoi membri; il che secondo la più autorevole dottrina, non può costituire il reato di vilipendio alla istituzione; risultando evidente la mancanza dello stesso elemento materiale del reato; giacchè la frase incriminata, se costituisce un'offesa, non realizza però quella particolare manifestazione di spregio e di oltraggio che è insita nella espressione: « vilipendio » adoperata dalla legge penale; in analogia a quanto deliberato dalla Camera dei deputati: Per questi motivi propone che non venga concessa la richiesta autorizzazione a procedere ».

Ed il Senato, nella seduta del 4 aprile del corrente anno, senza discussione alcuna accolse senz'altro la proposta della Commissione.

Ricordo ancora l'episodio riguardante Mancuso Filippo. A costui fu contestato egualmente il delitto previsto e punito dall'articolo 290 del Codice penale per vilipendio al Senato per essere apparso il 26 settembre 1948 nel n. 14 del giornale « Asso di bastoni », di cui era direttore responsabile, sotto la rubrica « Briscolette » un trafiletto del seguente tenore: « Ci hanno stufati, ma fortemente: I testamenti politici di Mussolini. L'O.N.U. I quattro Grandi. Il Parlamento (Camera e Senato). L'autorevole pensiero dei competenti circoli americani ecc. ».

La seconda Commissione, approvando la relazione dello stesso onorevole Persico, propose all'Assemblea di negare la chiesta autorizzazione a procedere con questa motivazione: « La Commissione, considerati i fatti, ritenuto non rientrare nella competenza della Commissione un approfondito esame del merito; rilevato che le frasi contenute nel trafiletto incriminato — la cui forma sarcastica e sconveniente è senza dubbio riprovevole — sono la espressione di un biasimo e di una critica politica che non può essere censurata se non si vuole ledere l'intangibile principio della libertà di pensiero e della sua manifestazione, sancito dalla nostra Costituzione: Per questi motivi propone che non venga concessa la richiesta autorizzazione a procedere.

Il Senato senza dibattito accettò senz'altro le conclusioni della Commissione nella stessa seduta del 4 aprile 1950.

E per finire cito il caso del senatore Meacci, al quale fu elevata imputazione di istigazione

a disubbidire alle leggi e di vilipendio alle istituzioni costituzionali, in base agli articoli 425 e 290 — prima ed ultima parte — del Codice penale.

A lui furono addebitati i seguenti fatti:

1) di aver il 12 luglio u.s. in occasione di una riunione di mezzadri e coloni in Castiglione Teverino incitato i primi a pretendere il 57 per cento di grano;

2) di aver criticato il Governo che non si vergognava di chiamarsi democratico-cristiano;

3) di aver detto fra l'altro che la Magistratura nelle vertenze di questo genere (cioè sindacali) 99 volte su cento dava ragione ai proprietari e torto ai contadini per cui si rendeva necessaria la riforma della legge.

Anche questa volta la stessa Commissione in base alla relazione dell'onorevole Zelioli fu di avviso di proporre che la chiesta autorizzazione a procedere in giudizio venisse respinta con questa motivazione: « La Commissione considerati i fatti, ritenuto che le frasi pronunciate dal senatore Meacci non abbiano avuto l'intenzione di istigare alla disobbedienza alle leggi sull'ordine pubblico; ritenuto che tali frasi non costituiscono vilipendio all'ordine giudiziario, ma apprezzamento politico, in virtù delle funzioni parlamentari, che non lede l'autorità degli organi dei Poteri esecutivo e giudiziario dello Stato; riconosciuta al senatore Meacci la prerogativa di controllo e di critica (non il privilegio politico), azione insita nel mandato parlamentare, salve facendo le dovute forme: per questi motivi propone che non venga concessa la richiesta autorizzazione a procedere ».

Ed il Senato, nella seduta del 10 febbraio 1949, decise in conformità.

E non va dimenticato infine per la retta soluzione del problema anche l'articolo 8, terzo comma, del Codice penale che definisce la natura politica del reato. E per tale norma di legge non è delitto politico solo quello che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino, bensì anche il delitto comune, determinato in parte o in tutto da motivi politici, i quali non possono non comprendere quelli sociali.

Se il Procuratore della Repubblica di Bologna avesse considerato tutto ciò, non avrebbe potuto fare a meno di ordinare la trasmissione degli atti all'archivio, a mente dell'articolo 74 del Codice di rito penale.

Ed è deplorabile questo andazzo dei Pubblici ministeri, i quali senza indagare per nulla sulla fondatezza in fatto ed in diritto dell'azione, si affrettano a chiedere la rituale autorizzazione, mettendo il parlamentare in una situazione diversa ed inferiore a quella di un qualsiasi cittadino, il cui processo viene senz'altro archiviato in conformità della detta norma di legge quando, *ictu oculi*, la denuncia o la querela si manifestano infondate. E tale andazzo è iniquo ed in contrasto con le finalità dell'istituto della garanzia politica, che non può prescindere dalla dignità collettiva del Parlamento e dalla dignità personale del parlamentare.

E per il solo fatto della richiesta, questi viene danneggiato, perchè di essa si impadronisce la stampa, con tutti gli acri ed odiosi commenti che spesso leggiamo.

E giova infine ricordare che una grande perplessità vi fu in sede di Commissione, perchè nella votazione si ebbero otto voti favorevoli alla proposta di chiedere all'Assemblea che venisse concessa la richiesta autorizzazione a procedere in giudizio contro l'onorevole Colombi e sette contrari e due astenuti: l'onorevole Orlando e l'onorevole Persico.

Onorevoli colleghi, non consentite che il doloroso e tragico episodio si ravvivi in una aula giudiziaria.

Il truce fatto di sangue non sarà certo dimenticato dal popolo, il quale, quando è acutamente ferito nel suo plasma morale, con moto istantaneo e spontaneo insorge e si ribella alla violenza inconsulta e scellerata da qualunque parte provenga e che distrugga o metta in pericolo la vita umana che è sacra per tutti.

E non sarà altresì dimenticato dal popolo, perchè certi angosciosi eventi segnano o concorrono a segnare la fisionomia politica e sociale di un determinato clima storico.

Ma è anche certo che quel grande farmaco che è « il tempo », che affievolisce i dolori e cicatrizza le ferite, ne attenua di giorno in giorno il ricordo, senza possibilità di rinnovazione di sussulti sentimentali.

Questo alto Consesso, che ha tanto prestigio per la sua profonda e squitisa sensibilità politica e per la sua salda e profonda sapienza giuridica, neghi la richiesta autorizzazione a procedere contro l'onorevole Colombi.

E così facendo compirà un atto di rispetto alla prassi, alla legge penale, alla Costituzione e oltretutto e soprattutto tutelerà in modo efficace l'esercizio del mandato parlamentare, che deve svolgersi senza molestie e senza preoccupazioni.

Un voto in tal senso avrà la piena approvazione del Paese e contribuirà, sia pure in modo modesto, alla tanto invocata distensione degli animi che sinceramente mi auguro che possa una volta per sempre diventare una ritemprante realtà, distensione che si sente più che mai imperiosa in questo momento in cui l'umanità sussulta freneticamente nella tragica visione del grave pericolo della sua esistenza. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boeri. Ne ha facoltà.

BOERI. Onorevoli colleghi, mi trovo ad essere un po' il terzo relatore. Badate: in non vengo qui ad affacciare tra le due soluzioni opposte una terza: quella del ni. In questo tema delle autorizzazioni, due sole sono le soluzioni possibili: ammetterla o negarla. Una terza soluzione non è possibile. Ho parlato di terza relazione perchè sono stato in qualche modo delegato dalla Commissione a portare avanti a voi una tesi, che può valere e per questo caso particolare e per ogni altro caso dello stesso genere. Io non avevo partecipato in Commissione alla trattazione di questo caso Colombi. Successivamente sono stato delegato come relatore in un'altra procedura dello stesso genere. Ho presentato la mia relazione e ho svolto una mia tesi, imperniata sull'articolo 313 del Codice penale. La Commissione — senza entrare nel merito — ha deciso di sospendere l'esame di quella domanda e di altre dello stesso genere, e di invitarmi a portare qui la tesi, che avevo prospettato, di modo che il Senato potesse fissare per tutte il proprio orientamento. Prendo la parola appunto per prospettarvi questa mia tesi. Essa è basata sull'articolo 313 del Codice penale. Siamo davanti ad una imputazione di vilipendio al Governo: ad uno dei reati nettamente politici, come tali considerati dal Codice, che li raggruppa nell'articolo 313. È, come sapete, un articolo, che contempla accanto a reati gravissimi (per taluno dei quali è comminato l'ergastolo) altri reati molto meno gravi. Così vi è l'articolo 244 (atti ostili

verso uno Stato estero) che appunto può portare fino alla pena dell'ergastolo nel caso di guerra; il 245 (intelligenza con uno Stato estero); il 265 (disfattismo politico); il 267 (disfattismo economico); il 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero); il 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale); il 277 (offesa alla libertà del Presidente della Repubblica); il 278 (offese all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica); il 29 (vilipendio). E qui siamo proprio nel caso di vilipendio: vilipendio alle istituzioni, al Governo, alla Camera, al Senato. Una procedura Greco relativa a vilipendio al Senato la dobbiamo discutere tra poco, relatore Persico. C'è un giornale liberale della Calabria, che avventa una serie di insolenze contro il Senato. Il Procuratore della Repubblica ci chiede l'autorizzazione attiva a procedere. Noi, secondo la relazione del senatore Persico, dovremmo respingerla. Persico è molto radicale: la dovremmo respingere sempre, quale che fosse la gravità del vilipendio. Io non arrivo fino a questo estremo. Mi accontento di dire che nel caso concreto si deve respingere.

Tutti questi particolari reati, appunto perchè sono reati tipicamente politici, sono raccolti nell'articolo 313, che non toglie al Procuratore della Repubblica il diritto, anzi l'obbligo di procedere penalmente, ma stabilisce che possa procedere soltanto dopo l'autorizzazione di altra autorità. L'autorizzazione normalmente deve essere data dal Ministero di grazia e giustizia: in casi particolari, da altri organi. Nel caso Greco, cui ho accennato prima, siccome il vilipendio colpisce il Senato, è il Senato che dà o nega l'autorizzazione. Se l'autorizzazione non è chiesta nei tre mesi o non è accordata, non si può procedere. Il reato c'è; resta, ma non è perseguibile. Ora, questa essendo la particolare natura del reato attorno a cui discutiamo, sorgono due questioni. Una questione di carattere procedurale, che è strettamente connessa all'imputazione contro il senatore Colombi; una questione di carattere generale, che è quella che vi proponiamo noi della Commissione per fissare i criteri utili a risolvere anche le altre richieste.

La questione di carattere particolare, procedurale, è semplice. È l'uovo di Colombo. Direi: l'uovo di Colombi (*si ride*). Come si

procede in casi di questa natura? Il Procuratore della Repubblica chiede al Ministro guardasigilli l'autorizzazione a procedere. Il Ministro guardasigilli decide se concedere l'autorizzazione. Se la nega, il problema non sorge. Non si procede. Ma se la concede e il Procuratore della Repubblica constata che tra le persone contro cui deve procedersi vi è un senatore, chiede — sempre per tramite del Ministro — la nostra autorizzazione. Al Guardasigilli l'autorizzazione del 313; a noi, dopo quella del Ministro, l'autorizzazione dell'articolo 68 della Costituzione. Il Ministro Guardasigilli manda al Presidente del Senato questa domanda del Procuratore della Repubblica accompagnata da una dichiarazione con cui informa che è stata già concessa l'autorizzazione oggettiva dell'articolo 313. Così nel caso su cui io sono relatore e a cui ho accennato, nel trasmettere al Presidente del Senato la domanda, il Ministro scrive: « in data 18 corrente ho concesso l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore X per il reato di vilipendio al Governo ». Si ha così dapprima un Procuratore della Repubblica che chiede l'autorizzazione del 313: poi il Ministro che la concede. Da quel momento, e solo da quel momento, il Procuratore è autorizzato a procedere e perciò anche a chiedere l'autorizzazione dell'articolo 68 al Senato. Così si è sempre fatto ed è logico che si faccia. Ma nel caso Colombi (e non ne faccio colpa al Procuratore della Repubblica di Bologna) si è creduto di seguire un sistema diverso. Il Procuratore della Repubblica (prego il relatore Azara di controllare l'esattezza di quanto dico) ci chiede l'autorizzazione a procedere contro il senatore Colombi e scrive: « per quanto concerne Masetti Albertino, Jacchia Arrigo e l'onorevole Colombi informo che con nota separata in data odierna ho chiesto l'autorizzazione a procedere al Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 313 del Codice penale ». In altri termini il Procuratore contemporaneamente chiede, con due distinti atti, l'autorizzazione a procedere sia pel 313 che per l'articolo 68 della Costituzione.

Il Ministro, a cui perviene questa ultima domanda, la trasmette a noi. Non ci dice se abbia ricevuto l'altra domanda. Certo è che su questa, fino a quel momento, non ha potuto decidere:

certo è comunque che al momento, in cui fu chiesta, non poteva ancora esistere nessuna autorizzazione del Ministro. Mancavano quindi le premesse necessarie a provocare l'esercizio delle facoltà, che ci conferisce la Costituzione. Il Procuratore della Repubblica chiedendo l'autorizzazione ad agire contro il Colombi, ha compiuto un atto, a cui in quel momento non era autorizzato. Basterebbe questa eccezione. Ma ve n'è un'altra: in tutto il fascicolo non vi è nessun atto, da cui risulti nè che il Ministro abbia ricevuto la domanda, nè tanto meno che abbia deciso sulla stessa. Dovremmo dare l'autorizzazione, non sapendo ancora se il Ministro ha autorizzato o autorizzerà a procedere.

Se non avessimo che da risolvere questo caso Colombi, mi fermerei qui. Vi direi: non esiste una valida domanda di autorizzazione a procedere contro Colombi. Constatatelo e passate all'ordine del giorno.

Se vado avanti è perchè obbedisco all'invito dei miei colleghi della Commissione di giustizia e penso che sia opportuno prospettare a voi tutta la questione di merito, in modo che voi fissiate quale su questo tema generale sia il vostro pensiero. Perchè questa autorizzazione del Ministro? Lo disse tanto tempo fa il Carrara. Talora — egli avvertiva — maggiore nocimento incombe al prestigio delle istituzioni dalla pubblicità del processo che dal vilipendio.

È un giudizio di opportunità squisitamente politico, che si chiede al Ministro. Vi sia pure il reato — gli si chiede: ma la stessa procedura penale non finirà col riuscire un danno peggiore di quello causato dallo stesso reato? È il caso di procedere? Giova? Si tratti pure di reato gravissimo (penso in questo momento a quello dell'articolo 244: di atti ostili allo Stato estero): è opportuno procedere? Questo iniziale giudizio di opportunità spetta, dicevo, al Ministro, a meno che non si tratti di vilipendio a noi o all'altro ramo del Parlamento. Il suo è un giudizio obiettivo, che riflette il reato e l'opportunità di perseguirlo. Ma — e siamo in un secondo momento — nel perseguirlo il Procuratore della Repubblica trova davanti a sè, come coimputato, un senatore. Trova Colombi. Chiamati a dare l'autorizzazione, non possiamo ignorare nè che si tratta di reato politico nè che si tratta di reato perseguibile solo

in relazione all'esito di un giudizio politico di opportunità. Opportunità in relazione al reato, per il Ministro. Opportunità relativa anche e covratutto al senatore, per noi, Non assolveremo al compito, che ci conferisce la Costituzione, se non tenessimo conto anche di questo elemento di opportunità politica, a cui è subordinata la perseguibilità di questo reato. Opportunità che può variare a seconda che imputato sia o no un senatore e per ciò sia o no maggiore il danno, che può derivare alle stesse istituzioni dalla eventuale celebrazione del processo.

È alla stregua di questi concetti, che vorrei ricercare se si debba — dato il fatto, data la situazione, date le persone — accordare o non accordare l'autorizzazione che ci si chiede nel caso sottoposto al nostro esame.

Badate, io non sono d'accordo sulla impostazione dei fatti e sul giudizio che dei fatti medesimi dà il collega Proli: faccio anche molte riserve sulle argomentazioni addotte dal collega Gavina, relatore di minoranza. Egli infatti esamina il manifesto riprodotto sul giornale del senatore Colombi ed osserva che in questo scritto vi sono indubbiamente offese personali all'onorevole De Gasperi e all'onorevole Scelba, ma che esse non possono essere elevate oltre il reato di diffamazione. E siccome non esiste querela di parte nè del primo nè del secondo, l'episodio dovrebbe considerarsi chiuso. Ma è così? Se noi rileggiamo — l'ha letta l'onorevole Proli e non voglio più leggerla io — quella prosa, contro cui io, che sono contrario a tutte le forme di violenza, mi ribello, se leggiamo quella prosa, non possiamo che darle un significato preciso: quello stesso che evidentemente le hanno dato tutti coloro che allora l'hanno letta. Non certo il significato di una offesa personale a De Gasperi o a Scelba, che sarebbero così accusati di essere una specie di mandanti (mandanti forse per pubblici proclami!) nel tentativo di assassinio dell'onorevole Togliatti. Il proclama, che è stato allora diffuso per le vie di Bologna, conteneva un giudizio politico senza dubbio oltraggioso e contro cui dobbiamo protestare. Ma se esaminate — come è pur necessario — quel manifesto, mirando all'intendimento di chi lo ha scritto e alla comprensione di coloro che lo hanno ascoltato o letto, dovete

1948-50 - DXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1950

convenire che il suo significato non può essere che questo: « Voi, uomini del Governo, condudete una politica, che porta alla violenza e che può portare a questi attentati ».

L'onorevole Piccioni, Ministro guardasigilli, che deve decidere se dare o non dare l'autorizzazione del 313 — e che non sappiamo se l'abbia data o meno (io mi auguro che non l'abbia data), è portato evidentemente, di fronte a un tale scritto, a queste considerazioni: — è una prosa, che non può avere altro significato di questo, cui ho accennato. Deploriamola indignati! Ma non dimentichiamo che è sorta in un momento particolarissimo: in uno di quei momenti, in cui — purtroppo! — certi freni non sempre funzionano. Il ministro Piccioni si chiederà: questa prosa di oltre due anni fa, è tale da riesumarla in un giudizio penale? Allora si era in un momento arroventato dalle passioni. Sarebbe bastato il semplice passaggio di 24 ore perchè quelli stessi, che scrissero il manifesto, modificassero e correggessero le loro espressioni. Oggi il giudizio sorgerebbe in un clima relativamente normale. Noi riprodurremmo oggi in questo clima relativamente normale, quella situazione arroventata di allora. Giova? Peggio: non danneggia?

Non so che cosa abbia detto o possa dire il ministro Piccioni. Per conto mio, di fronte a un giudizio politico di questa natura, avrei risposto: non giova. Ma oggi qui noi ci troviamo in una situazione diversa da quella del Ministro, chiamato a giudicare del fatto. L'onorevole Colombi non è l'autore del manifesto. È Masetti Albertino, che è accusato di avere scritto quel manifesto. L'onorevole Colombi non ne è nè l'autore nè il creatore nè l'ispiratore. Probabilmente l'ha letto solo molto tempo dopo che era stato pubblicato. L'onorevole Colombi era infatti il direttore responsabile di un giornale di Bologna e siccome quel giornale è comunista, e siccome il manifesto è del partito comunista, il giornale l'ha pubblicato. La sua responsabilità — quella che gli attribuisce il Procuratore della Repubblica — non è di avere vilipeso il Governo, ma di essere il responsabile del giornale, su cui la prosa in cui si espresse il vilipendio fu pubblicata. Intendiamoci: io non sto a farvi la critica della legge sulla stampa. Ma per l'apprezzamento della situazione dovete te-

nere presente che la sua responsabilità deriva unicamente da questa legge. C'entra personalmente Colombi in questa pubblicazione? Con tutta probabilità, no. Comunque il Procuratore della Repubblica non gli rimprovera nessuna partecipazione personale nella redazione o nella diffusione del manifesto. Contro lui si vuol procedere unicamente perchè era al momento del fatto il direttore responsabile di un giornale, che riprodusse il manifesto: perchè vi è una legge che fa risalire a lui la responsabilità di quello che è pubblicato nel suo giornale.

Ridotta l'importanza del fatto a questa violazione, alla applicazione di una legge relativa alla stampa, ritenete, egregi colleghi, che sia opportuno concedere l'autorizzazione? Badate, non pongo la questione in relazione agli altri casi infiniti, di cui dobbiamo spesso occuparci in sede di autorizzazione: la pongo in relazione a questi reati di natura politica, in cui il giudizio giuridico sul reato deve essere preceduto dal giudizio politico sulla opportunità di procedere. Chiamati ad esercitare, in relazione alla situazione singola del Colombi, questo potere, non dobbiamo tenere presenti queste circostanze, che riducono singolarmente la gravità del fatto?

Penso, egregi colleghi, che, ridotta la questione in questi termini, voi non possiate dare un voto diverso da quello, che è stato chiesto dalla relazione del collega Gavina, cui aderisco nelle conclusioni, mentre non aderisco nelle premesse. E badate, non aderisco neanche nelle premesse alla relazione Azara. Azara, abilissimo, nella prima parte abbonda nei grassetti e insiste sulle frasi più drastiche del manifesto e dei foglietti, che originariamente lo contenevano. Tuttavia questo non può riflettere Colombi. Noi non siamo chiamati ad occuparci di ciò che abbiano fatto a Bologna i comunisti. Non ci interessa quello, di cui si sia reso responsabile Masetti. Noi non siamo chiamati a decidere se deve essere data la autorizzazione obiettiva, come la potrebbe dare il Ministro di grazia e giustizia. Dobbiamo occuparci di un settore del complesso episodio: quello in cui agisce Colombi. La pubblicazione sul giornale, di cui egli è responsabile.

Concludo: vi è una situazione di carattere procedurale, che vi impedisce nel modo più as-

soluta di dare l'autorizzazione a procedere. Perchè, badate, se voi deste l'autorizzazione a procedere, darestes un'autorizzazione condizionata. Essa varrebbe solo subordinatamente alla autorizzazione del Ministro. Ora io non credo che nella storia della legislazione politica italiana vi sia un caso, in cui si sia data dal Parlamento una autorizzazione condizionata. Il Parlamento dà l'autorizzazione quando sa che, dopo, si procederà. Basterebbe questo rilievo per respingere la richiesta di autorizzazione a procedere, Ma vi sono poi altre considerazioni, che vi ho illustrato e che sottopongo al vostro criterio politico. La soluzione non può essere dubbia: si deve rifiutare la autorizzazione a procedere. *(Vivi applausi dal centro-sinistro e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Conci. Ne ha facoltà.

CONCI. Ho chiesto di parlare soltanto per dichiarare che, in conformità ai concetti che io ho avuto altra volta l'onore di esporre al Senato, intendo di votare a favore della concessione dell'autorizzazione a procedere sia nel caso in questo momento in discussione, sia riguardo a tutte le domande contenute nell'ordine del giorno, in quanto io sono persuaso che l'indagine del fatto o la decisione in diritto, debba essere sempre riservata — in massima — al magistrato, anche quando trattasi di procedure contro parlamentari, deputati o senatori. Io non ravviso in nessuna delle domande, che sono sottoposte alla nostra deliberazione, una situazione eccezionale, la quale possa giustificare un diverso atteggiamento. Non faccio eccezione che per una di queste domande e cioè quella che occupa, nell'ordine progressivo, il numero settimo, vale a dire la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pellegrini per reato di truffa e falso. Riguardo a questa domanda, ragioni evidenti, che ritengo inutile spiegare, mi spingono a dare il mio voto nel senso proposto dal relatore e cioè per il diniego della facoltà di procedere in giudizio.

Per quanto riguarda tutte le altre proposte messe all'ordine del giorno — lo dico adesso per non avere inutilmente a ripetermi — intendo dare il mio voto per l'autorizzazione a procedere.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, sarò brevissimo, poichè intendo dare un carattere quasi riassuntivo al mio intervento.

Ecco i fatti: all'indomani dell'attentato contro l'onorevole Togliatti, un giornale di Bologna — che non è neppure di larga diffusione, ma soltanto un giornale di provincia — riprodusse un manifesto che era stato redatto dalla Federazione locale del Partito comunista. Che cosa contiene, questo manifesto? Il collega Azara, nella sua sensibilità di giurista e di magistrato, non si è dissimulato che questa indagine poteva avere il suo rilievo, ed ha opposto ad essa un'argine che considero eccessivo. Ha scritto: « Non si deve indagare se il reato sussista ». D'accordo, onorevole Azara, ma d'accordo fino ad un certo punto; perchè non vi è dubbio che il Parlamento debba procedere ad una delibazione di merito almeno per accertare pregiudizialmente se non si versi nel caso di denunce o querele manifestamente infondate che mascherino un fine persecutorio.

Presidenza

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

BERLINGUER. Orbene, quale sarebbe il reato? Il collega Gavina nella sua relazione di minoranza dice: nessun reato. Il collega Boeri soggiunge: qualora si trattasse di reato di vilipendio del Governo come istituto costituzionale occorrerebbe la autorizzazione dal Guardasigilli che è condizione di procedibilità. Senza questa autorizzazione il Procuratore della Repubblica non poteva neppure aprire il procedimento, non poteva neppure, a mio avviso, inviare il fascicolo processuale al Senato per conoscere se noi intendessimo o meno autorizzare il procedimento.

Dice il collega Gavina: non sussiste reato di diffamazione e, comunque, manca la querela. Si fa il nome, è vero, di due membri del Governo e perciò potrebbe, in astratto, ipotizzarsi una diffamazione. Ma io penso che l'onorevole De Gasperi e l'onorevole Scelba non abbiano proposto alcuna querela per diffamazione proprio perchè essi, per primi, hanno considerato le accuse di natura esclusivamente, tipicamente po-

litica. Ed allora, vi sarà vilipendio del Governo, considerato come istituto costituzionale? No, per le ragioni già dette da altri e che io non ripeto. Inoltre: chi sarebbe l'autore di questo vilipendio? Non possiamo prescindere, onorevoli colleghi, da questa indagine. Consideriamo, per un istante, superate tutte le eccezioni che ha prospettate con tanta acutezza il collega Boeri, partiamo pure dall'assurdo presupposto che sia stato personalmente il collega Colombi a redigere il manifesto; ebbene egli è sempre un senatore. Ed è un senatore che, all'indomani o forse nello stesso giorno in cui al Senato (voi lo ricordate tutti, onorevoli colleghi) da questi banchi si sono levate le più accese invettive contro il Governo e particolarmente contro l'onorevole Scelba, invettive di cui non voglio, oggi, giudicare la portata, ma che erano quelle stesse o più gravi delle frasi introdotte nel manifesto, le avrebbe ripetute con lo stesso animo e nella stessa qualità di parlamentare. Se sussistesse un reato esso sarebbe dunque tipicamente politico e commesso da un uomo politico; reato politico nella sua obbiettività ed anche nei suoi motivi, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale. Ma l'accusa mossa ai due Ministri non è l'accusa di responsabilità in un delitto, non allude ad una correttezza morale nel tentato assassinio, è soltanto un'accusa politica. Questo è il punto essenziale del problema.

Desidero segnalarvi due elementi che mi sembrano decisivi per questa dimostrazione, tratti proprio dal testo dello scritto incriminato. Primo elemento. Si dice nel manifesto: i responsabili sono l'onorevole De Gasperi, l'onorevole Scelba, la Confindustria e la Confida, cioè due enti che non sono certamente perseguibili penalmente. Quindi non si tratta di un'accusa di mandato ma dell'accusa di aver determinato, con i due organismi che vengono menzionati e con tutto un sistema politico dominante quel particolare clima da cui è scaturito, nel pensiero di Pallante, il proposito criminoso. E nella conclusione del manifesto si aggiunge: « Via il Governo degli assassini », cioè si dice che il Governo (tutto il Governo!) deve dimettersi, non si dice già che gli onorevoli De Gasperi e Scelba o l'intero Governo debbano esser perseguiti penalmente dall'Autorità giudiziaria, ma debbano soltanto rinunciare, con le dimissioni, ad esercitare ancora il potere perchè furono politicamente responsabili del misfatto.

Infine, onorevoli colleghi, prima di passare ai voti, vi prego di tener presente quest'ultima considerazione. Vi è qualcosa nel discorso del senatore Boeri che mi ha profondamente impressionato. Egli ha ricordato che anche per la seduta di oggi viene proposta al Senato la decisione su uno di quei numerosi casi di vilipendio del Parlamento che la Commissione della giustizia, unanime, ha sempre considerato tali da non consigliare l'autorizzazione a procedere. In che consistono queste forme di vilipendio? In alcuni giornali dissennati, in alcuni discorsi miserabili si sono rivolte al Parlamento accuse di una gravità eccezionale nella loro obbiettività. Si è detto e scritto che il nostro è, per esempio, un Parlamento di birbanti, di profittatori e peggio, frasi ignobili, che noi consideriamo con un sorriso di disprezzo. Orbene, vi sembra davvero che noi parlamentari, noi che dobbiamo avere tutti tanta sensibilità per il prestigio del Parlamento, organo supremo dello Stato democratico, dobbiamo dichiarare oggi più gravi le accuse contro il potere esecutivo, di quelle rivolte al potere legislativo, cioè fare al Governo un trattamento particolare di privilegio in confronto a quello che facciamo per la tutela del Parlamento? Penso di no, onorevoli colleghi; ed ho perciò fiducia che voi, ricordando la relazione dell'onorevole Gavina, le considerazioni dei senatori Proli e Boeri e le mie, ben più modeste e frettolose, negherete l'autorizzazione a procedere. (*Applausi dalla sinistra, congratulazioni*).

SINFORIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINFORIANI. Non impazientitevi, onorevoli colleghi, perchè terrò la parola per brevi istanti. Ho desiderato inserire la mia parola in questo dibattito appassionato perchè fin'ora è stato dimenticato un aspetto del problema. E dal momento che ho la parola, dirò che nel resto concordo in pieno con l'onorevole Boeri, sia per quanto riguarda la sostanza del dibattito sia per quanto riguarda l'eccezione fondata sul disposto dell'articolo 313 del Codice penale.

Sulla materia sostanziale del dibattito, per me è evidente che l'articolo incriminato contiene un giudizio di natura politica. Evidentemente l'autore dell'articolo non ha voluto attribuire una corresponsabilità, una correttezza materiale nella esecuzione del reato e neanche una correttezza morale. Ha voluto solo dire che con la

loro opera i Ministri nominati nell'articolo, e quindi il Governo, avevano creato un clima in cui era potuto germinare il delitto commesso dal Pallante sulla persona dell'onorevole Togliatti. Orbene, questo è un giudizio eminentemente politico, formulato nell'esercizio del diritto di critica del rappresentante della Nazione. Se poi si è ecceduto nel modo e nella forma, si potrà deplorare questo eccesso. Ma l'aver ecceduto nel modo e nella forma non snatura il carattere dell'articolo, che costituisce solo un giudizio di carattere politico. Ciò tutt'al più potrà dar diritto alle persone colpite di tutelarsi nei modi che la legge penale accorda in tema di delitti contro l'onore delle persone, ma non certamente dar vita al delitto di cui all'articolo 290 del Codice penale.

Certamente si potrebbero rievocare molti precedenti. Anzi, al riguardo ho ancora da citare il ricordo di un precedente, che è nella storia della vita politica e parlamentare italiana. Trattasi della campagna morale, accesa dall'onorevole Cavallotti, quando egli lanciò nel Paese, pubblicata su un supplemento del « Secolo » di Milano la famosa « Lettera agli onesti », nella quale chiamò concussore, corruttore e falso testimone l'onorevole Crispi, aggiungendo che un Governo presieduto da un concussore e da un falso testimone, qual'era Crispi, costituiva un disonore per la Nazione. Nessuno mai allora si è sognato di ritenere che con questo si fosse commesso il reato di vilipendio alle istituzioni.

E sull'argomento non aggiungerò parola. Per quanto poi riguarda l'eccezione fondata sull'articolo 313, è evidente che ci troviamo nell'impossibilità di concedere la richiesta autorizzazione a procedere perchè la preventiva autorizzazione, che deve essere data dal Ministro di grazia e giustizia, è condizione di procedibilità epperò non possiamo evidentemente concedere un'autorizzazione a procedere per un'azione che non può essere proposta per un'azione cioè che è improcedibile. È come, onorevoli colleghi, se noi fossimo qui chiamati a discutere e disputare se devesi concedere o meno una autorizzazione in relazione a un reato perseguibile su querela di parte, quando mancasse la querela. Se non c'è la querela, non si può concedere la autorizzazione, perchè manca una condizione di procedibilità. Siamo nell'identico caso, e quin-

di non possiamo, per ragioni di carattere rituale, concedere la richiesta autorizzazione.

Ma c'è di più, onorevoli colleghi, ed è questo il profilo che finora è stato dimenticato. Esso trae la sua ragione di essere dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, sulla stampa, la quale, all'articolo 3, prescrive che ogni giornale deve avere un direttore responsabile, aggiungendo nell'ultimo capoverso che, quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assuma la qualità di responsabile. Quindi in virtù della stessa legge, è esclusa una direzione responsabile di un membro del Parlamento. La legge cioè non vuole che un membro del Parlamento assuma la responsabilità, quale direttore di un giornale. Ciò indubbiamente costituisce una prerogativa del rappresentante della Nazione, in quanto copre di immunità il parlamentare nell'esercizio del suo mandato, mentre d'altronde costituisce coll'esigere che la responsabilità sia di persona non investita di mandato parlamentare, una garanzia che non andranno impunte le violazioni della legge penale, commesse col mezzo della stampa.

Secondo me, è questo un argomento che preclude in modo assoluto la richiesta autorizzazione, è un argomento decisivo. Non possiamo concedere l'autorizzazione perchè il Colombi, se assunse la qualità di direttore responsabile, l'assunse contro la legge, epperò tale assunzione è improduttiva di ogni e qualunque giuridico effetto. Ripeto: se la legge ha voluto escludere la responsabilità di un membro del Parlamento, quando sia direttore di un giornale, è perchè lo ha voluto investire anche di questa prerogativa parlamentare, ed allora, negando la richiesta autorizzazione noi difendiamo il mandato parlamentare, difendiamo nello stesso tempo l'istituto del Parlamento, che è compito nostro e dovere nostro tutelare. E la tutela dell'istituto parlamentare è anche tutela della libertà, perchè, laddove si pongono limiti all'esercizio del mandato parlamentare, la libertà non può che mettersi il velo. (*Applausi dalla sinistra*).

AZARA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *relatore di maggioranza*. Propongo di sospendere la seduta per pochi minuti per

accertare, in base alla documentazione contenuta nel fascicolo, quale sia esattamente la situazione dal punto di vista procedurale.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per pochi minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,50, è ripresa alle ore 19,15).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. La Commissione ha voluto esaminare il fascicolo originale, dal quale risulta soltanto una richiesta del compianto ministro Grassi, in data 9 ottobre 1948, relativa ad una domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Arturo Colombi. In questo fascicolo non c'è che il rapporto della Questura ed il giornale incriminato. Quindi alla Commissione non risultava, nè poteva risultare, che ci fosse un procedimento contro il signor Albertino Masetti, o contro altri eventuali responsabili. Se questo procedimento ci fosse, evidentemente avrebbe ragione il senatore Boeri di voler sapere se, ai sensi dell'articolo 313, trattandosi del reato di vilipendio, vi sia stata la richiesta del Ministro della giustizia. Siccome questo accertamento manca, e la Commissione deve sempre essere serena ed obiettiva in tutti i giudizi, chiedo che venga rinviata la discussione per dare tempo alla Commissione di interpellare il Ministro e conoscere con precisione i dati di fatto sui quali è sorta oggi la discussione.

NOBILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. L'intervento del collega Boeri e il suo giusto richiamo all'articolo 313 del Codice penale erano stati preannunziati avanti alla Commissione per gli affari di giustizia, in occasione del recente esame di altra domanda di autorizzazione della quale egli è relatore. E, poichè l'evidenza ha le sue esigenze, io mi attendevo che, pur non avendo voluto modificare le conclusioni in precedenza adottate prima che un dibattito corrispondente alla rilevanza del caso in esame si fosse svolto in Assemblea plenaria, la maggioranza non potesse esimersi dal dare atto della nuova e diversa soluzione che l'eccezione del collega Boeri impone. E pensavo che della situazione così creata nessuno potesse dolersi, tanto appariva sensibile l'imbarazzo

dei nostri avversari nel prestarsi a un voto che certamente non avrebbe soddisfatto la loro coscienza.

Trattasi infatti non già di un vilipendio al Governo, ma di un giudizio squisitamente politico, anche se espresso in forma eccessivamente rude; giudizio che la stessa legge sulla stampa chiaramente riconosce di non poter perseguire nella persona del direttore del giornale rivestito di carica parlamentare. E la minoranza non aveva mancato di rievocare gli insegnamenti impartiti dalla Suprema Corte di cassazione in casi analoghi.

Sopraggiunta l'eccezione che nega l'ingresso all'azione per difetto del suo presupposto preliminare, e cioè dell'autorizzazione del Ministro di giustizia in rappresentanza del Governo e cioè del soggetto che si pretende vilipeso (articolo 290 del Codice penale), non c'era che da inchinarsi alla realtà obiettiva: richiedendo l'ordinaria autorizzazione a procedere contro il soggetto attivo del preteso reato, autorizzazione che presuppone un potere di azione che ancora non gli era stato conferito, il Procuratore della Repubblica era incorso in un evidente abuso di potere. E il Senato non può che constatarlo, darne atto e dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a procedere.

Questa soluzione, puntualmente giuridica, costitutiva, oltre tutto, un *remedium* che veniva a togliere d'imbarazzo, di fronte alla fazione, le anime timorate; e doveva apparire, come è, insuperabile.

Non poteva pertanto non sorprendere la proposta avanzata dall'onorevole Presidente della Commissione, senza averne nemmeno consultati i membri presenti alla discussione: proposta di sospendere ogni pronuncia — egli ha detto — per dare alla Commissione il tempo e il modo di riferire al Ministro della giustizia perchè informi se l'autorizzazione imposta dall'articolo 313 del Codice penale fu o meno concessa, e in caso contrario provveda; necessità questa tanto più evidente in quanto la Commissione non ha avuta nemmeno comunicazione del fascicolo processuale.

La proposta imbarazza anzitutto molti dei membri della Commissione, quanto meno quelli della minoranza, dei quali ho avuto incarico di manifestare il completo dissenso. Non esiste e non può esistere un processo da consultare, che

il Ministero possa aver trascurato di trasmettere colla richiesta di autorizzazione a procedere: non esiste e non può esistere proprio per la ragione discendente dall'articolo 313 del Codice penale e per la ragione stessa per la quale noi stiamo qui occupandoci della richiesta di autorizzazione a procedere contro il senatore Colombi con un'azione penale per vilipendio al Governo che non può essere promossa, anzitutto, senza la preliminare autorizzazione o richiesta del Ministro di giustizia. In altri termini non può esistere il fascicolo processuale perchè non esiste e non può esistere ancora processo per difetto di entrambe le autorizzazioni che ne costituiscono i presupposti indispensabili. Esiste invece l'articolo che si vorrebbe incriminare, che è stato allegato alla richiesta nella riproduzione *in folio* per affissione murale e del quale il relatore Azara ci ha data lettura. È evidente che, trasmettendo questo documento, costituente il corpo del preteso reato, il Procuratore ha trasmesso tutto quello di cui disponeva; così come è evidente che, se la prescritta autorizzazione preliminare fosse stata concessa, il Ministero non si sarebbe astenuto dal darcene atto e prima di esso avrebbe dovuto darne atto il Procuratore della Repubblica a legittimazione della odierna richiesta.

Sotto questo aspetto adunque la sospensione non ha ragione di essere. Ma che dire poi della pretesa che il Senato abbia a farsi sollecitatore di una iniziativa che, per essere dalla legge riservata al Ministro, a noi non appartiene e che pertanto non sarebbe a noi lecito di eccitare? Che dire soprattutto della proposta di farci noi, corpo tutelato nella propria libertà di pensiero e di giudizio politico dall'articolo 68 della Costituzione, propulsori addirittura di un'azione penale, così eccezionale, contro un nostro collega, di non altro colpevole se non di essere il direttore del giornale sul quale apparve l'articolo, ristampato poi per uso di affissione murale, che esprimeva lo sdegno per un attentato nefando frutto dell'odio che contro un Partito del popolo da troppi pulpiti viene eccitato senza misura e senza senso di responsabilità?

Ho detto che l'eccezione del collega Boeri si sarebbe imposta anche se essa avesse avuto soltanto il carattere di *remedium*, per l'interesse

della civile concordia, in considerazione del momento in cui la pubblicazione, chiunque ne sia stato l'autore, avvenne. Ma ritengo di avere dimostrato che quella eccezione s'impone anche come necessità giuridica prima che costituzionale.

Un chiarimento avrebbe potuto forse esser chiesto, in via dirò così burocratica, dalla Segreteria generale, prima che la domanda di autorizzazione passasse all'esame della Commissione. Ma, dopo che essa fu dibattuta in quella sede, dopo che fu più volte portata all'ordine del giorno del Senato, dopo la esauriente discussione che in questa seduta ne è stata fatta sotto tutti gli aspetti, di rito e di merito, non si può più parlare di sospensiva: come il magistrato dichiara non farsi luogo a procedere quando avverte il difetto di querela, così il Senato deve dichiarare improcedibile la domanda di autorizzazione a procedere che il Procuratore della Repubblica non aveva il potere di inoltrare. Dichiaro pertanto, a nome del mio gruppo, che noi voteremo preliminarmente contro questa proposta che, pel Regolamento, ha la precedenza.

Per quanto poi riguarda la pronuncia di merito, è evidente che tutte le considerazioni da me esposte militano per la dichiarazione di improcedibilità, almeno allo stato degli atti; in quanto la illegittima iniziativa del Procuratore della Repubblica non può aver preclusa al Ministro, in difetto di prescrizione, la facoltà di richiedere il procedimento che fino ad oggi non ha richiesto ai sensi dell'articolo 313 del Codice penale. Se ciò dovesse avvenire e se la domanda di autorizzazione dovesse pertanto essere riproposta, io, se sarò ancora in questa vita, tornerò a votare contro.

Come membro della Commissione non presento proposta formale sulla pronuncia successiva al voto preliminare sulla sospensiva, ma dichiaro che appoggerò quella qualsiasi proposta che, anche non motivata, porti alla dichiarazione di improcedibilità della richiesta di autorizzazione a procedere contro il senatore Colombi allo stato degli atti.

Ogni diversa pronuncia potrebbe esaltare la fazione ma offenderebbe, con danno generale, la legge costituzionale e la morale politica. (*Approvazioni, vivi applausi da sinistra*).

1948-50 - DXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1950

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Credo che la proposta della Commissione, di cui si è fatto interprete l'onorevole Persico, non possa essere accettata, e ciò per la dignità stessa del Senato, il quale siede in questo momento, se non come Magistratura, quanto meno come una pre-Magistratura. Io vi domando se in un'Aula di tribunale, nella quale dei giudici togati e non soltanto dei parlamentari che contingentemente assolvono quasi una funzione di giudici, posti di fronte ad una nullità procedurale del genere di quella che noi abbiamo or ora constatato cercassero di ignorarla o di superarla con un sotterfugio, quale sarebbe la richiesta di un rinvio allo scopo di studiare la soluzione inesistente della nullità io mi domando come ciascuno di voi, formatori di leggi, giudichereste costoro che le leggi vostre devono applicare. Onorevole Persico, un rinvio per chiedere al Ministro di giustizia se esista o non esista una deliberazione sulla richiesta del Procuratore della Repubblica; un rinvio per chiedere al Procuratore della Repubblica se abbia inoltrato o no la richiesta; un rinvio per ricercare negli uffici pur sempre ordinatissimi del Senato, se per ipotesi vi fosse giunta la comunicazione del Ministro di giustizia ma non la si fosse allegata agli atti nessuno di questi rinvii potrebbe essere accettato, poichè nessuno di questi motivi è valido. Nè vedo quali altri motivi potrebbero invocarsi. Qui siamo di fronte ad un problema elementare di procedura. Dimentichiamo dunque tutto il resto; ricordiamoci una volta tanto che molti tra di noi sono giuristi e frequentano le Aule e i Fori; e comportiamoci come ci condurremmo là, traiamo cioè dall'errore procedurale le conseguenze predeterminate. Altrimenti non so quali commenti giustificati e giudizi meritati si esprimeranno domani contro di noi, non dico da coloro che sono per principio avversari dell'istituto parlamentare, ma da quanti lo rispettano. Non permettiamo che si possa dire che i facitori delle leggi sono i primi a violarle, se ciò può loro tornare comodo.

Pregherei dunque il nostro Presidente di voler mettere in votazione non già l'accettazione o la ripulsa dell'autorizzazione a procedere —

facendo così entreremmo nel merito sfuggendo alla questione di procedura — ma il seguente ordine del giorno, nel quale, constatando obiettivamente ciò che è intervenuto in fatto di procedura nel corso della istruzione di questa domanda di autorizzazione a procedere, se ne traggono le conseguenze naturali.

« Il Senato, ritenuto che la richiesta di autorizzazione a procedere, proposta ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nei confronti del senatore Colombi, non risulta allo stato degli atti preceduta e corredata dalla necessaria concessione di autorizzazione prevista dall'articolo 313 del Codice penale per il reato di vilipendio al Governo, respinge la domanda in esame ».

Mi pare che nessuna migliore soluzione possa essere trovata, per permettere a coloro che sulla questione di merito sarebbero di parere diverso, di pronunciarsi senza aderire al contrario avviso. Tutti possiamo infatti incontrarci nell'ossequio ad una norma di legge. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Vorrei far osservare all'onorevole Terracini che egli ha parlato di nullità della procedura, ora, in verità, noi le nullità le conosciamo tutte e ci navighiamo tutti i giorni in mezzo: non vedo quale nullità vi sia qui. Ci può essere qualcosa che negli atti non risulta, e l'amico onorevole Boeri ha fatto notare che potrebbe forse mancare un atto. Conseguentemente una Commissione che ha funzioni giurisdizionali, come quella per le autorizzazioni a procedere, ha il dovere di accertare tutti gli elementi di fatto, altrimenti giudicherebbe senza conoscere la causa: *tota causa non perspecta*, come dicevano gli antichi. Noi vogliamo essere in possesso di tutti gli elementi per poter giudicare. Non mi pare che si possa dire che allo stato attuale vi sia senz'altro una nullità già perpetrata, patente, risultante dagli atti, che noi dobbiamo accertare.

Si dice che manca un elemento di giudizio: verrà o non verrà, verrà in senso da coonestare la richiesta dell'onorevole Boeri, o verrà in senso tale che l'eventuale processo si dovrà fare solo contro il senatore Colombi, poichè non si è mai iniziato nessun altro procedimento. E al-

1948-50 - DXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1950

lora cade evidentemente la questione di procedura. Tutte queste cose la Commissione le giudicherà dopo che il Ministro della giustizia avrà risposto alla nostra richiesta. A me pare quindi logico, giuridico, necessario ed equo che si domandi prima al Ministro della giustizia lo stato degli atti; poi giudicheremo serenamente come sempre.

BOERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOERI. Mi pare, onorevoli colleghi che non abbiamo necessità di andare a ricercare se vi è l'autorizzazione oggettiva del Ministro o non vi è. Abbiamo nei documenti la dimostrazione dell'improcedibilità. Noi siamo chiamati a decidere su una richiesta di autorizzazione a procedere, che il Procuratore della Repubblica di Bologna ha trasmesso al suo Procuratore generale, il quale la ha inoltrata al Ministro. Questa domanda dà la prova assoluta che nel momento in cui il Procuratore della Repubblica formulava questa richiesta non era autorizzato a procedere contro nessuno. Nella domanda che è negli atti — e potete esaminarla quanto volete — si dice: « Per quanto concerne Masetti Albertino e Jacchia Arrigo e lo stesso onorevole Colombi, informo che, con nota separata in data odierna ho chiesto l'autorizzazione a procedere all'onorevole Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 313 del Codice di procedura penale ». Quindi, quando è stata formulata e inoltrata la domanda, su cui dobbiamo decidere, per dichiarazione dello stesso Procuratore della Repubblica, egli non era autorizzato a procedere contro nessuno. Perciò se anche arrivaste a stabilire che successivamente il Ministro accordò l'autorizzazione positiva, non stabilireste ancora nulla di utile agli effetti del nostro voto. Noi siamo chiamati a decidere su una domanda proposta da chi in quel momento non poteva avanzare questa richiesta. Basta questo rilievo per imporre che si neghi l'autorizzazione a procedere. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lussu. Ne ha facoltà.

LUSSU. Rinunzio a parlare.

AZARA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *relatore di maggioranza*. Vorrei sapere dall'onorevole Boeri da dove risulta

quello che egli ci ha detto, perchè a noi non risulta. Infatti, i casi sono due: o la richiesta di autorizzazione a procedere è in corso e noi dobbiamo esaminarla oppure.... (*Interruzioni e commenti*).

Dice il Procuratore della Repubblica: « Per quanto concerne i predetti Masetti Albertino, Jacchia Arrigo e l'onorevole Colombi, informo che con nota separata, in data odierna, ho chiesto l'autorizzazione a procedere all'onorevole Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 313 del Codice di procedura penale ». Noi vogliamo accertare se il Ministro ha fatto o non ha fatto al Senato la domanda di autorizzazione a procedere e se questo ha o non ha concesso l'autorizzazione. (*Interruzioni e vivi commenti dalla sinistra*).

NOBILI. Assumeremmo noi l'impulso processuale e questo sarebbe indegno del Senato!

AZARA, *relatore di maggioranza*. Qui non si tratta di assumere nessuno impulso processuale; qui si tratta di fare un'accertamento di fatto come tante altre volte abbiamo fatto. (*Interruzioni dalla sinistra*). Comunque, se l'Assemblea crede che questo non possa essere fatto, non c'è che da mettere in votazione l'ordine del giorno dell'onorevole Terracini.

In questo caso, fin d'ora dichiaro che, ove non fosse approvata la proposta sospensiva, la Commissione, o meglio, la maggioranza della Commissione, è contraria all'ordine del giorno del senatore Terracini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sospensiva formulata dal Presidente della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli alla proposta di sospensiva si porranno a destra, quelli contrari a sinistra.

Il Senato non approva la proposta di sospensiva.

(*Vivi applausi dalla sinistra*).

Passiamo allora alla votazione dell'ordine del giorno Terracini.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. L'ordine del giorno Terracini era stato presentato nella speranza che la Commissione ritirasse la richiesta di sospensiva.

1948-50 - DXLIV SEDUTA

DISCUSSIONI

30 NOVEMBRE 1950

Infatti l'ordine del giorno avrebbe consentito la votazione immediata. Votare adesso questo ordine del giorno, a mio parere, non ha senso. Pregherei perciò l'onorevole Terracini di ritirarlo e il Senato di votare la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione a procedere.

AZARA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *relatore di maggioranza*. Non ho alcuna difficoltà che sia ritirato l'ordine del giorno del senatore Terracini. Se tale ritiro avviene, va da sé che bisognerà continuare la discussione, che è stata appena iniziata. Sarebbe un voto non conforme alla prassi parlamentare quello che si emettesse a metà della discussione, quando non hanno ancora parlato i due relatori di maggioranza e di minoranza. Mi spiace per l'amico onorevole Lussu, ma quando una sospensiva non è accettata, si continua la discussione.

LUSSU. Credevo che il relatore non fosse in grado di parlare.

PRESIDENTE. Domando al senatore Terracini se insiste nel suo ordine del giorno.

TERRACINI. Mantengo l'ordine del giorno e chiedo che sia posto in votazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che da parte del prescritto numero di senatori è stato chiesto, ai sensi del Regolamento, che la votazione sull'ordine del giorno Terracini avvenga per scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Alberganti, Alberti Giuseppe, Allegato, Alunni Pierucci, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Armato, Azara,

Banfi, Baracco, Barbareschi, Bardini, Bastianetto, Bei Adele, Bellora, Benedetti Luigi, Benedetti Tullio, Berlinguer, Bertone, Bibolotti, Bisori, Bitossi, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Bolognesi, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Bosi, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Buffoni, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Caporali, Cappa, Cappellini, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Carrara, Casadei, Casardi, Cemmi, Cerica, Cermenati, Cermignani,

Cerruti, Cerulli Irelli, Ciampitti, Ciasca, Cicolungo, Cingolani, Colombi, Conci, Corbellini, Cortese,

De Bosio, De Gasperis, Della Seta, De Luca, De Pietro, Di Rocco, Donati, D'Onofrio,

Elia,

Fabbri, Falck, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Fedeli, Ferrari, Filippini, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Fusco,

Galletto, Gasparotto, Gava, Gavina, Gelmetti, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giacometti, Giardina, Gonzales, Gortani, Gramigna, Grava, Grieco, Grisolia, Guarienti,

Italia,

Jannuzzi,

Labriola, Lamberti, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazzarino, Lazzaro, Leone, Lepore, Li Causi, Locatelli, Lodato, Lorenzi, Lovera, Lucifero, Lussu;

Macrelli, Magli, Magliano, Magrì, Mancinelli, Mancini, Marani, Marchini Camia, Marconcini, Mariani, Martini, Massini, Mastino, Meacci, Medici, Menghi, Menotti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Merzagora, Milillo, Molè Enrico, Molè Salvatore, Molinelli, Monaldi, Montagnana Rita, Morandi, Moscatelli, Mott, Musolino,

Negarville, Nobili,

Origlia, Ottani,

Page, Palermo, Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Parri, Pasquini, Pastore, Pellegrini, Pennisi di Floristella, Perini, Persico, Pertini, Pezzini, Picchiotti, Pieraccini, Pietra, Piscitelli, Platone, Pontremoli, Priolo, Proli, Pucci, Putinati,

Raffiner, Raja, Reale Eugenio, Restagno, Ricci Mosè, Riccio, Ristori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Rolfi, Romano Domenico, Ruggeri, Russo,

Sacco, Saggio, Salomone, Salvagiani, Salvi, Samek Lodovici, Sanmartino, Sanna Randaccio, Santero, Santonastaso, Schiavone, Scoccimarro, Sessa, Silvestrini, Sinfioriani, Spallino, Spano, Spezzano,

Tafuri, Talarico, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tignino, Tomasi della Torretta, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Traina, Troiano,

Uberti,

Valmarana, Varaldo, Varriale, Vigiani, Vischia, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zelioli, Zoli, Zotta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'ordine del giorno del senatore Terracini.

Votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	122
Contrari	118

(Il Senato approva).

L'esame delle altre domande di autorizzazione a procedere è rinviato alla seduta di domani.

Presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Marconcini ha presentato, a nome della 5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sul disegno di legge: « Trasformazione in mutuo definitivo garantito dallo Stato dei finanziamenti provvisori concessi dal Consorzio per sovvenzioni su valori industriali all'Opera nazionale combattenti » (437).

Questa relazione sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali criteri intende adottare nella distribuzione dei corsi di addestra-

mento e dei cantieri di lavoro per ogni Provincia, per evitare quelle notevoli sperequazioni che all'interrogante risulta essersi già stabilite fra Province limitrofe e quella di Caserta, la quale ultima, nonostante i suoi 30 mila disoccupati e la deficienza di industrie e di altre notevoli attività produttive, si vede ridotta l'aliquota dei cantieri di lavoro mentre presumeva di ottenerne quest'anno una maggiore in rapporto alla passata assegnazione.

L'interrogante ritiene doveroso segnalare la necessità di raggiungere un finanziamento di almeno 200 milioni per i cantieri di lavoro in provincia di Caserta, che permetteranno di alleviare la forte disoccupazione in vista dello inverno ed in attesa dello sviluppo dei programmi per conto della Cassa del Mezzogiorno, una parte soltanto dei quali potrà dare lavoro continuativo (1479).

CASO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali il Genio civile di Caltanissetta non ha mai invitato la cooperativa « Badilanti Garibaldi » di Gela — da quando è stata costituita — a partecipare agli appalti di lavori da eseguire e se il predetto ufficio voglia per l'avvenire continuare ad ignorare l'esistenza della cooperativa in parola, costituita di autentici lavoratori. (1480).

TIGNINO.

Al Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere o proporre a favore di quegli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri (circa cento) non provenienti dai sottufficiali, i quali, richiamati alle armi dal 1935 in poi, sono tuttora in servizio, non hanno potuto partecipare, per ragioni di età, ai concorsi per ufficiali effettivi, non hanno diritto a pensione — se congedati — e andrebbero incontro alle gravi difficoltà di sistemarsi nella vita civile, dopo una intera giovinezza spesa, specialmente nel duro periodo bellico e nel difficile periodo post-bellico, a servizio dello Stato; in particolare se non ritenga opportuno che per i sopraddetti ufficiali sia istituito un ruolo transitorio similmente a quanto è stato fatto per altre categorie di dipendenti dello Stato (1481).

JANNUZZI.

Al Ministro degli affari esteri, per sapere quale corrispondenza vi è fra i danni di guerra subiti da cittadini belgi in Italia ed i beni italiani nel Congo Belga, beni che il Governo belga non intende liberare dal sequestro.

E per sapere quali trattative svolge il Governo d'Italia a difesa degli interessi dei nostri connazionali nel Congo Belga ed in particolare:

a) cosa intende fare relativamente all'ordinanza legislativa belga 21 aprile 1949, numero 11146, relativa a interessi italiani;

b) quali istruzioni sono state date al nostro Ambasciatore perchè possa prendere contatto con i nostri connazionali residenti al Congo, allo scopo di rincuorarli e difenderli direttamente nei loro interessi (1482).

BASTIANETTO.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non creda opportuno e conforme a criteri di equità e di giustizia diminuire i limiti di età imposti agli agenti di custodia, ora fissati al trentesimo anno, per contrarre matrimonio.

Alcuni dei più giovani, ritornati dopo anni di prigionia nei campi di concentramento, sono ansiosi di formarsi una famiglia, altri, arruolati a diciotto anni, dovranno per altri dodici anni al minimo, fare una vita quasi di caserma senza il conforto del focolare domestico.

Se, con decreto-legge del 25 agosto 1945, n. 205, il Corpo degli agenti di custodia è equiparato a tutti gli effetti agli agenti di Pubblica Sicurezza pare all'interrogante che anche le disposizioni riguardanti il matrimonio debbano essere uguali per i due corpi (1483).

MERLIN ANGELINA.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione sulla comunicazione della Giunta delle elezioni circa i limiti della sua competenza (*Doc. CV*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di indennizzo per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate (1290).

III. Seguito della discussione delle seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Mariani, per il reato di pubblicazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico (art. 656 del Codice penale) (*Doc. XXX*).

contro il senatore COLOMBI, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. XLII*);

contro il senatore ALLEGATO, per i reati di promozione di riunione in luogo pubblico senza preavviso al Questore (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di oltraggio a pubblico ufficiale (articoli 81 e 341, prima e ultima parte, del Codice penale) e di istigazione a disobbedire alle leggi (articolo 415 del Codice penale) (*Doc. LVI*);

contro il senatore MINOJA, per concorso nel reato di invasione di terreni e edifici (articoli 110 e 633, parte prima, del Codice penale) (*Doc. LXXIX*);

contro GRECO Francesco per il reato di vilipendio alle istituzioni costituzionali (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. LXXX*);

contro il senatore PELLEGRINI, per i reati di truffa e falso (articoli 640, capoverso, e 487, in relazione agli articoli 480 e 61, n. 2, del Codice penale) (*Doc. CI*);

contro il senatore BOLOGNESI, per il reato di distruzione di stampati (articolo 20, prima parte, della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. LXXIII*);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione all'articolo 57 del Codice penale) (*Doc. LXXIV*);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, primo e secondo capoverso, del Codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio

1948, n. 47, in relazione all'articolo 57 del Codice penale) (*Doc. LXXV*);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595, secondo capoverso, del Codice penale, in relazione all'articolo 57 dello stesso Codice) (*Doc. LXXVI*);

contro il senatore ANGIOLILLO, per il reato di omessa indicazione sul suo quotidiano « Il Tempo » del vice direttore responsabile (articolo 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. LXXXIV*);

contro il senatore REALE Eugenio, per il reato di diffamazione (articolo 595, primo capoverso, del Codice penale) (*Doc. C*).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Assegnazione di lire cinque miliardi da ripartirsi in cinque esercizi a decorrere da quello 1950-51 per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica Sicurezza (1073).

2. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

3. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in

servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

4. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti